

TORNATA DEL 4 MARZO 1869

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE MARI

SOMMARIO. *Atti diversi. — Seguito della discussione dello schema di legge per l'ordinamento dell'amministrazione centrale e provinciale — Lettura di vari emendamenti alle proposte all'articolo 39 relative alla presidenza ed alle attribuzioni delle deputazioni provinciali — I deputati Melissari e Lazzaro svolgono il loro emendamento — Discorso del deputato Peruzzi sulla sua aggiunta, e ragioni della sua adesione agli emendamenti della Commissione — Spiegazioni personali dei deputati Borgatti e Valerio — Discorso del deputato Crispi contro le proposte del deputato Peruzzi e della Commissione.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

BERTHA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

GRAVINA, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

12,512. La Giunta municipale di Sorbolo, provincia di Parma, conscia dello stato misero di quella popolazione, e considerando che il grano turco è l'unico alimento della classe indigente rurale, porge le più vive istanze alla Camera perchè codesto cereale vada esente dalla tassa del macinato.

12,513. Cifarelli Giuseppe fu Vincenzo, di Ascoli Satriano, provincia di Capitanata, protesta contro quel comandante il battaglione della guardia nazionale e contro l'assessore anziano funzionante da sindaco per abuso di potere contro di lui, e chiede un'inchiesta dall'autorità competente.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morini sul sunto delle petizioni.

MORINI. Nella tornata del 20 febbraio scorso fu presentata una petizione del Consiglio municipale di Montevarchi relativamente all'istruzione elementare. Ora, il mio onorevole amico, il deputato Girolamo Mancini, che è in congedo, m'incarica di chiedere l'urgenza di questa petizione. Domando quindi a suo nome che sia dichiarata urgente l'accennata petizione che porta il numero 12,480.

(È dichiarata urgente.)

PRESIDENTE. Per urgenti affari il deputato Piccoli domanda un congedo di giorni sei; il deputato De

Martino di tre; il deputato Pècile di otto; il deputato Sgariglia di due.

(Cotesti congedi sono accordati.)

Il presidente della Corte dei conti trasmette alla Camera l'elenco delle registrazioni con riserva fatte nella seconda quindicina di febbraio decorso.

(Il deputato Sansoni presta il giuramento.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PROVINCIALE E SUGLI UFFICI FINANZIARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recà il seguito della discussione sopra gli articoli addizionali proposti dal deputato Peruzzi, e dalla Commissione al progetto di legge relativo al riordinamento amministrativo.

Gli onorevoli Piolti de Bianchi e Vacchelli propongono il seguente emendamento al nuovo articolo 39 bis, presentato dalla Commissione:

« Il prefetto non presiede la deputazione provinciale. Questa elegge ogni anno nel suo seno un presidente, e stabilisce con uno speciale regolamento le norme per le proprie riunioni e per l'esecuzione dei provvedimenti che prende come amministratrice della provincia. Le deliberazioni poi che essa prende come autorità tutoria, o per la facoltà riservatela dall'articolo 180, n° 9, della legge 20 marzo 1865, allegato A, devono essere comunicate entro otto giorni al prefetto, il quale può pronunziarne l'annullamento, nei termini e per gli effetti di cui negli articoli 191, 192 e 193 della legge medesima. »

L'onorevole Alfieri propone un articolo 39 bis così concepito:

« Il prefetto cessa dalle funzioni di presidente della deputazione provinciale. Questa elegge ogni anno il suo presidente nel proprio seno. »

L'onorevole Vacchelli chiede che si sostituisca all'articolo 39 *ter* della Commissione il seguente :

« Il presidente elettivo della deputazione assumerà gli affari affidati al prefetto dall'articolo 181 della legge comunale 20 marzo 1865. Quando sia assente od impedito, ne farà le veci il deputato da lui delegato; e se questo pure manca, il deputato anziano. »

Finalmente il deputato Alfieri, dopo avere concordato l'articolo 39 *ter*, formolato dalla Commissione, propone di aggiungerne un altro, che sarebbe così espresso :

« Allorchè la deputazione provinciale esercita le facoltà attribuitele dal numero 12 dell'articolo 180 della legge 25 aprile 1868, allegato A, il prefetto assisterà alle sue adunanze, formulerà il proprio parere sopra gli affari sottoposti alle deliberazioni di essa, e le farà eseguire, salvo il disposto dell'articolo 143. »

Gli onorevoli Vacchelli ed Alfieri hanno già svolte precedentemente queste loro proposte; perciò io non debbo più dare loro facoltà di parlare. Debbo accordarla agli altri deputati i quali proposero altri emendamenti, se pure non intendono di ritirarli.

L'onorevole Melissari, non ostante che il deputato Peruzzi abbia aderito alla proposta della Commissione, intende di mantenere il suo emendamento e di svolgerlo ?

MELISSARI. Sì, signore.

PRESIDENTE. Poichè ha questa intenzione, gli do facoltà di parlare.

MELISSARI. L'emendamento da me proposto alle considerazioni della Camera non fa che completare la primitiva proposta dell'onorevole Peruzzi, proposta che io, con dispiacere, vedo ritirata ed il cui autore, per ispirito di conciliazione, aderisce adesso a quella formulata dalla Commissione.

Mi si permetta però che io non taccia una mia sorpresa nel vedere come la Commissione (composta qual è di personaggi valorosissimi nella teorica e nella pratica delle amministrazioni) ci presenti una proposta la quale, secondo il mio debole parere, non è che una mezza misura atta ad aumentare gli equivoci amministrativi, confermare uno strano principio della nostra legislazione amministrativa, e lasciarci in uno stato provvisorio il quale non potrà che arrecarci dei danni.

Io non negherò certamente che, se si accettasse tale quale essa è la proposta della Commissione, questo non sia di già un passo verso lo svolgimento delle libertà locali; ma osserverò soltanto che, mentre questo passo è incompleto ed incerto, viene eziandio a presentarci uno spettacolo del tutto nuovo, quale è quello di una deputazione bicipite, come la chiamava ieri l'onorevole Righi, di un'assemblea la quale per taluni

affari è presieduta da uno e per taluni altri da un altro.

Però l'essere una idea nuova non influirebbe per nulla che essa fosse buona; ma permettetemi che, nello esternare il mio modo di pensare, possa soggiungere che, per quanto io la trovi nuova, altrettanto la trovo strana.

Le attribuzioni della deputazione provinciale quale autorità tutoria, sono tali da esigere cotesto speciale modo di intervento dell'autorità governativa? La presidenza lasciata al prefetto, influirà, cambierà, modificherà le deliberazioni di essa? Aumenterà forse il prestigio che necessariamente deve avere la deputazione provinciale, ovvero non si farà che confermare una irregolarità che già esiste nell'attuale nostra amministrazione?

Queste furono le principali obiezioni che mi balenarono alla mente appena diedi uno sguardo alle proposizioni della Commissione.

Io non esito ad affermare che le attribuzioni della deputazione provinciale, quale autorità tutoria, non le trovo di natura tale da esigere cotesto speciale modo d'intervento.

L'onorevole Vacchelli ieri ha molto eloquentemente e molto esattamente distinte le due specie di tutela: quella cioè, che egli saviamente chiamò sorveglianza, e che lo Stato deve per necessità esercitare sopra questi primi atomi che lo compongono, e che chiamansi comuni; e la tutela che è conferita alla deputazione provinciale. Egli chiaramente dimostrò come questa sorveglianza dello Stato verso i comuni è liberamente esercitata dai prefetti in forza degli articoli 131 e seguenti della legge comunale, senza che per nulla v'intervenga la deputazione; e dimostrò altresì come l'azione tutoria della deputazione stessa non si restringe ad altro che ad un giudizio, ad un apprezzamento di convenienza, sui criteri che vengono dettati dalle circostanze, dai bisogni delle diverse amministrazioni locali.

Ora, o signori, è mai presumibile che un prefetto possa conoscere meglio queste convenienze, queste necessità, di quello che possano saperlo le deputazioni provinciali, composte quali sono d'individui dimoranti da lungo tempo in quelle provincie? È mai presumibile che potesse essere miglior giudice un individuo il quale spesso viene da remotissime contrade, dove le abitudini, le consuetudini, gli usi sono totalmente diversi? Un individuo il quale forse trovasi soltanto da pochi mesi a capo della provincia, e dove per ordinario non rimane che pel breve spazio di qualche anno, e quindi tramutato in altra provincia va a ricominciare da capo il tirocinio delle informazioni e delle conoscenze? Un individuo il quale, sopraccaricato qual è da ingente mole di affari governativi, non potrebbe, senza l'abbandono e senza il grave detrimento di que-

sti, applicarsi a studiare esattamente e minuziosamente i bisogni, le necessità, le persone e, direi, anche i vizi e gl'intrighi delle amministrazioni locali?

L'onorevole Vacchelli vi dimostrò altresì come, non solo il prefetto esercita quella parte di sorveglianza e tutela legale a cui testè io accennava, ma fece ben anco vedere che, senza essere presidente della deputazione, eserciterebbe eziandio una sorveglianza diretta su questi giudizi, su questi apprezzamenti che la deputazione emette quale autorità tutoria. E che ciò sia, chiaramente lo dimostrano l'articolo 143 della legge comunale e provinciale e l'articolo 18 della legge sulle opere pie, i quali gli accordano la facoltà di portare ricorso contro le deliberazioni della deputazione provinciale, tuttavolta che lo creda necessario e conveniente.

Quale è dunque lo scopo per il quale si vuole conservare questa presidenza ai prefetti? Io confesso di non vederlo, a meno che non servisse per confermare un principio stranissimo, quale si è quello di vedere un presidente che discute, che delibera e che ha il diritto di portare ricorso avverso le decisioni della stessa assemblea con cui egli esercita un potere collettivo, avverso le decisioni di quell'assemblea che egli rappresenta come presidente, e quindi portare un ricorso contro il fatto proprio.

L'onorevole Alfieri osservava, ed osservava benissimo, come le deputazioni provinciali, in quanto riguarda gli affari di tutela, debbano riguardarsi puramente e semplicemente come tribunali di prima istanza, la seconda istanza essendo riservata al Governo del Re. Egli diceva benissimo: i prefetti presso le deputazioni provinciali dovrebbero rappresentare ciò che è il pubblico Ministero presso i tribunali ordinari. Io comprendo che questo pubblico Ministero possa produrre un ricorso avverso ad una deliberazione del tribunale; ma non comprendo che questo pubblico Ministero possa essere lo stesso presidente il quale domanderà l'annullamento della propria deliberazione. D'altronde lasciamo pure la presidenza della deputazione ai prefetti; ma, signori, credete con ciò che essi potranno per nulla influire sulle deliberazioni della deputazione provinciale?

L'onorevole Peruzzi, nei giorni scorsi quando svolse la sua proposta, ve lo dimostrò chiaramente: i prefetti non hanno che un voto; ora possono essi influire, possono cambiare, possono modificare col loro semplice voto le deliberazioni della deputazione provinciale, quando essa è composta d'individui che conoscono perfettamente i loro doveri? Se codesti individui che compongono la deputazione provinciale appartengono a coloro che sono servitori umilissimi di chi sta al potere, allora, o signori, tanto vale che il prefetto sia il presidente della deputazione provinciale, tanto vale che sia semplicemente il capo dell'amministrazione

della provincia, influirà nello stesso modo tanto nell'uno quanto nell'altro caso. Ed in quanto al prestigio, o signori, non sarà certamente questa Camera, non sarà certamente quest'Assemblea, che viene dalla elezione popolare, quella che vorrà sostenere che il prestigio della deputazione possa essere maggiore quando sia presieduta dal prefetto, il quale forse godrà soltanto la fiducia del ministro dell'interno, piuttostochè da un individuo, il quale è battezzato dalla elezione popolare, da un individuo il quale è confermato da una doppia, anzi da una tripla elezione.

Ed a codesto individuo che per giungere al posto di presidente della deputazione provinciale deve passare per un triplice scrutinio di elezioni, a questo individuo, che per necessità deve essere fra quelli più rispettati e rispettabili della provincia, noi, accettando la proposta della Commissione, intendiamo di infliggere una umiliazione, e noi gli diciamo: non vi riteniamo capace, non vi crediamo idoneo, non abbiamo fiducia in voi per presiedere la vostra stessa assemblea quando si tratterà di affari che riguardano la tutela dei comuni e delle opere pie.

E qui mi si permetta, o signori, di far rilevare qualche idea che mi sorse ieri, quando intesi le belle teorie esposte dall'onorevole Borgatti. L'onorevole Borgatti manifestò dei principii i più liberali che sieno possibili. Io mi vi associo volentieri, e credo che, quanti siamo nella Camera, tutti dividiamo le idee dell'onorevole collega.

Io però suppongo che forse non avrò ben inteso, e qualora errassi, lo pregherei di correggermi, imperciocchè le sue belle premesse non rispondano poi alle sue conclusioni.

Parmi che l'onorevole Borgatti sostenesse una maggiore libertà pei comuni, una maggiore autonomia; parmi che egli dichiarasse di non comprendere questa tutela amministrativa, che oggi la legge commette alla deputazione provinciale. Ora io, dal mio canto, non so capire come egli, nell'essere così liberale nei principii, venga poi a concludere che, per essere questa una gravissima quistione, meglio vale non agitarla per ora, e lasciare la presidenza ai prefetti, invece di darla all'elemento elettivo. Io confesso che questa teoria non mi persuade niente affatto. Egli disse: prendiamo degli impegni per discutere prontamente le riforme alla legge provinciale e comunale. Ma, signori, voi che siete più veterani nella palestra parlamentare, di quel che possa esserlo io misero coscritto, voi sapete benissimo che, in quanto ad impegni, in quanto ad ordini del giorno, oggi ne voteremo uno, ma domani ne potremo votare un altro che lo distrugga; ma quando è un articolo di legge che noi votiamo, allora non è cosa tanto facile il cambiarlo. Gli ordini del giorno e gl'impegni svaniscono facilmente, ma gli articoli di legge rimangono.

La Camera sarà meco generosa di perdono per essere entrato alquanto nella discussione generale della proposta dell'onorevole Peruzzi.

Dal momento che l'onorevole proponente abbandonò il suo primitivo emendamento era naturale, era giusto che noi altri i quali avevamo proposte delle modifiche dovessimo addurre, ciascuno secondo le proprie vedute, qualche ragione, per far rimarcare le idee fondamentali sul principio al quale era informata la primitiva proposta dell'onorevole Peruzzi.

Domandata questa venia, vengo adesso a parlare più particolarmente dell'emendamento che ho proposto alle considerazioni della Camera.

L'onorevole Bargoni emendava la proposta dell'onorevole Peruzzi nel senso che ammetteva la trasmissione al prefetto di quelle deliberazioni che la deputazione provinciale prende, sia quale autorità tutoria dei comuni e delle opere pie, sia per le facoltà che la legge le accorda col numero 9 dell'articolo 180 della legge suddetta.

L'onorevole Peruzzi accettava quest'emendamento dell'onorevole Bargoni. Io lo modifico in questo senso, cioè: ammetto la trasmissione, in quanto agli effetti che possono derivarne dagli articoli 191, 192 e 193 della legge comunale e provinciale, di tutte le deliberazioni che la deputazione prende per le facoltà accordatele dal numero 9, articolo 180 della legge; non l'ammetto per deliberazioni che la deputazione prende quale autorità tutoria dei comuni e delle opere pie, se non per gli effetti che potranno derivarne dall'articolo 143 della legge comunale, e dall'articolo 18 della legge sulle opere pie, in forza dei quali è fatto diritto al prefetto di poter portare ricorso al Governo del Re avverso le deliberazioni che la deputazione provinciale prende quale autorità tutoria.

In quanto alle altre deliberazioni della deputazione provinciale, benchè la Commissione si taccia completamente, ciò non pertanto io credo che noi siamo quasi tutti d'accordo nel ritenere non necessaria la trasmissione al prefetto; quindi io non abuserò certamente della pazienza e del tempo della Camera per dimostrare minuziosamente come, se si volesse adottare il principio della trasmissione al prefetto di tutte le deliberazioni in generale della deputazione provinciale, allora ne risulterebbe evidentemente un'anomalia, e sarebbe cosa inutile e dannosa.

Ne risulterebbe un'anomalia, imperciocchè noi verremmo ad accordare alla deputazione provinciale molto minor latitudine nell'esecuzione dell'amministrazione di quella che la legge accorda alle Giunte municipali, le quali non hanno per nulla l'obbligo di trasmettere ai prefetti le deliberazioni che riguardano l'esecuzione dei provvedimenti antecedentemente deliberati. Sarebbe cosa inutile, imperciocchè in generale gli affari di cui tratta la deputazione provinciale riguardano o provvedimenti pei quali la voluta

trasmissione ebbe già effetto durante il loro periodo deliberativo, o affari che riguardano l'economia od il servizio interno dell'amministrazione, pei quali io non saprei comprendere la ragione dell'ingerenza governativa.

Sarebbe dannosa, perciocchè nessuno, io credo, potrà porre in dubbio di quale grave danno riesca il ritardo in tutti gli affari in generale, ed in quelli delle amministrazioni in particolare.

In quanto alle deliberazioni che la deputazione prende, in forza del numero 9, articolo 180 della legge provinciale e comunale, la Commissione, mentre toglie al prefetto la presidenza della deputazione, non stabilisce nessuna norma per queste deliberazioni.

In questo, o signori, permettetemi che io sia più conservatore della Commissione. Io ritengo che sia necessità che queste deliberazioni vengano trasmesse al prefetto per gli effetti che possono derivarne dall'articolo 191 e seguenti della legge comunale.

Ed invero gli atti che la deputazione provinciale esercita in virtù di tali disposizioni essendo identici, dirò meglio, essendo eguali agli atti dei Consigli provinciali, è giusto, è regolare, è logico che vadano soggetti alle stesse norme, alle medesime discipline alle quali sono sottoposti gli atti dei Consigli provinciali.

Mi permetta adesso la Camera che io mi fermi alquanto sulle deliberazioni che la deputazione può prendere quale autorità tutoria, o, per meglio dire, sull'irregolarità che ne nascerebbe se codeste deliberazioni potessero venire annullate dai prefetti ai sensi dell'articolo 192 della detta legge. Io domando a me stesso: qual è lo scopo che la legge si prefigge nello stabilire la trasmissione ai prefetti di tutte le deliberazioni delle diverse amministrazioni della provincia?

Io crederei di non andar errato se mi rispondessi che la legge considera il prefetto quale il rappresentante, quale il custode della legge, come colui il quale deve vegliare perchè la legge venga esattamente osservata, perchè venga applicata in tutte le sue parti.

Ed è quindi per questo che nel dare l'obbligo ai comuni, alle amministrazioni diverse di trasmettere ai prefetti le loro deliberazioni, va unito l'obbligo altresì a costoro di esaminare se i deliberati provvedimenti stiano nelle attribuzioni dei corpi deliberanti, se la forma degli atti corrisponda ai dettami della legge, se infine i provvedimenti proposti siano in armonia, siano conformi alle leggi speciali che li reggono.

Queste sono cose, o signori, che tutti conosciamo, dovrei fare a meno di richiamarle alla vostra attenzione, ma permettetemi che le accenni, per le conseguenze che intendo ritrarne. Il prefetto procede a questa disamina; se difetti vi trova sia per la forma, sia per le attribuzioni, sia per la non conformità colla legge, è nell'obbligo di annullarla; se per contro trova che tutto procede in regola, allora restituisce col suo visto le deliberazioni che allora divengono esecutorie,

o se esse sono di natura tale che la legge richieda ulteriore approvazione, le trasmette, sia al ministro dell'interno, sia al Consiglio provinciale scolastico, sia alla deputazione, sia all'autorità competente infine, perchè emetta l'approvazione che la legge richiede.

Laonde, quando le deliberazioni che debbono essere sottoposte all'autorità tutoria della deputazione provinciale a questa pervengono, è indubitato e certo che esse sono già passate pel canale, per la trafila dei prefetti, i quali esercitarono su di esse quella parte di sorveglianza, quella parte di tutela che la legge gli commette qual rappresentante della legge stessa.

D'altronde qual è la deliberazione che emette la deputazione provinciale? Debbo ripetere quello che dissi poc'anzi, e quello che disse ieri l'onorevole Vacchelli, cioè a dire sono apprezzamenti, sono giudizi sulla convenienza. La deputazione approvi, o non approvi, o sospenda l'approvazione, la deputazione non può sortire da quella cerchia, da quei limiti legali che le circoscrive la deliberazione sottoposta alla sua approvazione; limiti legali i quali, come poc'anzi accennava, vennero esaminati dall'autorità governativa, e riconosciuti giusti e regolari.

Quale dunque potrebbe essere lo scopo per il quale si vuole la trasmissione al prefetto di queste deliberazioni della deputazione provinciale? Confesso che non so scorgerlo.

E così facendo, o signori, noi indirettamente demandiamo al prefetto la tutela che la legge affida alla deputazione.

Ma vi è di più.

Non solo non so scorgere lo scopo; ma invece, qualora si desse al prefetto la facoltà di annullare in forza dell'articolo 192 le deliberazioni della deputazione quale autorità tutoria, si aprirebbe ai prefetti un campo vastissimo per invadere i poteri riservati al Governo del Re, per violare l'articolo 143 della legge comunale, l'articolo 18 della legge sulle opere pie.

Che ne avverrebbe se i prefetti potessero annullare le deliberazioni della deputazione provinciale? Ne avverrebbe che, senza bisogno di ricorso, senza bisogno di decreto reale, invadendo i poteri riservati alla superiore autorità procederebbero all'annullamento delle deliberazioni contro le quali non hanno altro diritto che quello di ricorso. E lo spirito della legge, la quale dà la facoltà tutoria alle deputazioni provinciali anzichè ai prefetti, sarebbe completamente manomesso.

È certo che nello stabilire queste disposizioni si tenevano presenti diverse circostanze.

Le deputazioni provinciali debbono per necessità conoscere meglio di chicchessia le convenienze e le circostanze delle amministrazioni locali. Le deputazioni debbono avere maggior prestigio, poichè hanno il prestigio delle elezioni, il prestigio della libertà.

Le deputazioni, poichè decidono collegialmente, presentano per questo soltanto maggiori guarentigie di quelle che potrebbero aversi quando la decisione è devoluta ad un solo individuo, poichè allora facilmente degenera in arbitrio. Se i prefetti potessero annullare le deliberazioni delle deputazioni provinciali, le conoscenze locali della deputazione andrebbero in fumo, il prestigio della elezione non esisterebbe più, ed al giudizio del collegio subentrerebbe il volere o l'arbitrio di un solo, il volere del prefetto.

Qui però si potrebbe cercare di ritorcere i miei stessi argomenti contro di me. Si potrebbe dire: ma leggete con un po' più d'attenzione l'articolo 192 della legge; voi vedrete che il prefetto, in certe date circostanze e per taluni dati casi soltanto, può annullare queste deliberazioni.

Ma, o signori, se il prefetto può annullarle soltanto perchè non siano di competenza della deputazione provinciale o per la non conformità alle leggi, credo di avervi dimostrato come questo sarebbe inutile, poichè le deliberazioni sottoposte all'autorizzazione della deputazione provinciale vennero già esaminate, e quindi che l'attribuzione sia della deputazione provinciale non può cadere in dubbio, come non vi può essere questione che non sieno in conformità delle leggi, altrimenti il prefetto avrebbe dovuto annullarle. Io non dico già che questi inconvenienti si verificherebbero sempre, ma dico che possono verificarsi, e noi non dobbiamo certamente fare degli articoli di legge elastici, e che si possano prestare a cagionare degli inconvenienti. D'altronde, prendiamo un prefetto, non dico già un'aquila d'intelligenza, ma una mediocrissima intelligenza, diamogli pure una deliberazione la più inattaccabile: credete voi che, qualora egli la volesse annullare, non ne troverebbe il mezzo? Ci vuol ben poco; si spigolerebbe nel campo dei sofismi due o tre considerazioni, e si finirebbe con un'ordinanza di annullamento. Ma si dirà: la deputazione ha il diritto di ricorrere contro l'annullamento del prefetto; ma allora avremo invertiti i termini: invece di essere il pubblico Ministero che ricorre, sarebbe il tribunale stesso che ricorre perchè il pubblico Ministero ha annullata la sua sentenza.

E ciò è tanto più assurdo quando si voglia riflettere che le deliberazioni di cui si tratta non riguardano nè interessano direttamente l'amministrazione provinciale, che in questi affari di tutela non dà che puramente e semplicemente un giudizio. Ora, voi volete stabilire che un tribunale debba ricorrere perchè fu annullata la sua sentenza? Ma se questo si crede che non sia assurdo, mi si vorrà permettere però che io lo trovi strano.

Io quindi ammetto la trasmissione al prefetto di quelle deliberazioni che la deputazione prende quale autorità tutoria, non già per gli effetti di cui agli ar-

ticoli 191 e seguenti, ma bensì per le conseguenze che potessero derivare dagli articoli 143 della legge comunale e 18 di quella sulle opere pie.

L'onorevole Borgatti ieri concluse il suo discorso col dirci: noi facciamo e disfacciamo; noi ci ravvolgiamo continuamente in una tela di Penelope, dalla quale non sappiamo nè come nè quando ci sarà dato sortire.

Ha ragione l'onorevole Borgatti; permettetemi però che io dica il perchè noi ci ravvolgiamo in codesta tela di Penelope. È la paura della libertà che noi abbiamo: noi temiamo che la libertà ci uccida; ma la libertà non uccide. Avanziamo sicuri nel cammino delle libertà; svolgiamole senza esitanza, senza incertezze, senza titubanza, ed allora, signori, la tela di Penelope dell'onorevole Borgatti sarà finita.

PRESIDENTE. L'onorevole Lazzaro ha pure presentato un emendamento. Egli propone che nel secondo paragrafo dell'articolo 39bis della Commissione, alle parole *la deputazione*, si sostituisca *il Consiglio* e si cancelli il rimanente.

Invito la Commissione a dichiarare se accetta o no questa proposta.

CORRENTI, relatore. Questo emendamento non è che la riproduzione di quello dell'onorevole Salvagnoli, che la Commissione non ha preso in considerazione nella sua proposta. Essa dunque non lo può accettare, a meno che non ne sia convinta dalle ragioni che sarà per esporre l'onorevole Lazzaro.

PRESIDENTE. Sentiamo dunque le ragioni che sarà per addurre l'onorevole Lazzaro.

Ha facoltà di parlare.

LAZZARO. L'emendamento che io ho presentato non è nuovo alla Camera. Esso non è che quello proposto dall'onorevole Salvagnoli, che io ho riprodotto sotto un'altra forma. Dirò brevissimamente le ragioni che mi hanno indotto a presentarlo.

Innanzitutto debbo notare che esso consta di due parti.

La prima tende ad affidare l'elezione della presidenza della deputazione provinciale, non alla deputazione, ma al Consiglio provinciale. La seconda parte mira a cancellare dal secondo paragrafo del primo articolo della Commissione tutto ciò che riguarda la formazione del regolamento.

In quanto al primo dei concetti onde si compone la mia proposta, mi pare che esso risponda più al carattere generico delle nostre istituzioni. In Italia non sono state mai troppo accette le elezioni a doppio grado. Sarebbe un rendere omaggio anche nel campo amministrativo al principio dell'elezione diretta che regola il nostro sistema politico. Diffatti l'elezione del presidente fatta dalla deputazione provinciale, è una elezione indiretta fatta dal Consiglio, mentre a me piacerebbe che si facesse direttamente dal Consiglio stesso.

Ma vi è ancora un'altra ragione. Coll'elezione fatta dal Consiglio direttamente si potrebbero evitare vari inconvenienti. Ne citerò alcuni. Può darsi che la deputazione nomini a presidente quello che abbia avuto dal Consiglio il maggior numero di voti come membro della deputazione; sicchè avverrebbe lo sconcio che la deputazione eletta dal Consiglio porrebbe maggiore fiducia in un individuo in cui il Consiglio ne avesse dimostrata meno. Questo è uno sconcio che potrebbe tutt'altro che favorire un accordo tra la deputazione ed il Consiglio.

C'è un altro inconveniente. La legge comunale e provinciale, nell'articolo 179, quando statuisce il numero dei consiglieri di cui deve essere costituita la deputazione provinciale, ne adottò uno sempre pari, e perchè? Perchè pone il prefetto a presidente e come uno dei componenti della medesima.

Se rimane intatto l'articolo 179, che cosa ne avverrà? Che la deputazione provinciale sarà formata di numero pari; ora, domando io: se fra questi si avrà poi da eleggere il presidente, come si farà? E quando i voti fossero pari? Bisogna dunque mettervi il numero impari, se si vogliono evitare questi inconvenienti.

Io capisco benissimo che molte volte succede che a deputazione provinciale od altro ente collettivo si trovi in parità di voti, ma questo è un caso di eccezione, non lo stato normale. Colla proposta della Commissione, ciò che è regola generale si costituisce in un'eccezione, e viceversa, ciò che dovrebbe essere eccezione si costituisce in regola generale. Questo è quanto riguarda la prima parte del mio emendamento.

Riguardo alla seconda parte io trovo che si stabilisce qui la seconda volta una facoltà che è già scritta nella legge comunale e provinciale.

Diffatti, a tenore dell'articolo 186 della stessa, la deputazione forma il regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni, e non saprei comprendere perchè si debba ripetere la medesima cosa già detta nella legge. È vero che mi si potrebbe obiettare che l'articolo 186 della legge provinciale riguarda la deputazione provinciale non solamente come potere esecutivo del Consiglio, cioè come autorità amministrativa della provincia, ma concerne la deputazione provinciale come potere tutorio sui comuni e sulle opere pie, come tribunale per le questioni elettorali.

E quindi si potrebbe aggiungere: noi riguardiamo la deputazione provinciale da un doppio aspetto, cioè come potere esecutivo del Consiglio, come autorità amministrativa che elegge il presidente, ed autorità tutoria; quindi due regolamenti.

A quest'obiezione osservo che, qualunque sia la natura che si voglia attribuire alla deputazione, nel modo come essa oggi sarebbe trasformata, dietro la proposta dell'onorevole Peruzzi, il regolamento non

può andare soggetto a variazioni, poichè i medesimi uffici che ha un presidente, se in lui sia unita la qualità di prefetto, possono benissimo anche trovarsi a lui affidati quando domani questa tale qualità più non abbia.

Un'ultima osservazione ed avrò finito.

Avendo io dimostrato (o almeno mi è parso di avere dimostrato) che la proposta da me fatta corrisponde ai principii direttivi del nostro sistema politico, e che può evitare degli inconvenienti tanto morali quanto amministrativi, e d'altra parte non vedendo in ciò nessun inconveniente, io aspetto ora che la Commissione mi dica quali sono gl'inconvenienti che la mia proposta può produrre. Se questi saranno maggiori dei vantaggi, allora io certamente non mi ostinerò nel mantenerla.

In quanto alla seconda parte, io credo che la stessa Commissione non possa avere difficoltà alcuna nell'accettarla.

PRESIDENTE. L'onorevole Peruzzi ha facoltà di parlare.

PERUZZI. Signori, quando fu incominciata la discussione sulla legge del riordinamento dell'amministrazione centrale e provinciale dello Stato, e che io mi feci a leggere così la relazione come il testo del progetto che doveva venire dinanzi alla Camera, mi parve di vedere come, rispetto all'amministrazione provinciale, l'intendimento di questa legge fosse quello di accrescere le attribuzioni dei prefetti nelle provincie, diminuendo di tanto quelle esercitate dal potere centrale per raggiungere uno dei fini di quel discentramento del quale tanto si parla, cioè per avvicinare il disbrigo degli affari alla sede degl'interessati. Mi pareva altresì che per questa via si volesse pervenire ad accrescere la dignità, il decoro del rappresentante del Governo nelle varie provincie dello Stato, per modo che si presentasse alle popolazioni con quell'autorità, con quel sentimento di dignità e di responsabilità, che deve essere principalmente voluto nel rappresentante di un Governo il quale, piuttostochè l'esecutore della capricciosa e mutabile volontà di un padrone, altro non è che il rappresentante di un Governo scelto liberamente dai cittadini, l'esecutore, il tutore delle leggi che i cittadini, per mezzo dei propri rappresentanti, danno a loro stessi. Ed inoltre osservai che la parte di questa legge relativa alle attribuzioni dei prefetti aveva la sua radice nel titolo I della legge comunale e provinciale, del quale mutava le più essenziali disposizioni, dappoichè modifica radicalmente le attribuzioni dei prefetti e sopprime, si può dire, i Consigli di prefettura cui sostituisce Consigli composti di funzionari, per i quali evidentemente la sollecitudine del collegio al quale apparterranno sarà la minore di tutte le loro sollecitudini, avendo ciascuno di loro delle responsabilità proprie individuali, a differenza dei consiglieri di prefettura oggi princi-

palmente tali, e che solo possono essere delegati dal prefetto a disbrigare alti affari.

Io diceva che, considerando questa legge, mi parve che questa intendesse innanzitutto a crescere le attribuzioni dei prefetti. E siccome i prefetti anche oggi mi pare abbiano abbastanza da fare, io considerai se non fosse questa l'occasione opportuna per sciogliere un antico mio voto, per soddisfare un antico mio vivissimo desiderio, quello di vedere finalmente tradotto nella nostra legislazione completamente la separazione fra l'autorità amministratrice della provincia e l'autorità governatrice della provincia. La Camera mi perdonerà che questo fosse in me un desiderio vivissimo, imperocchè avendo io avuto l'onore di far parte della Commissione legislativa che apparecchiò il complesso di progetti di legge presentati dal mio onorevole amico Minghetti nel 1861, sostenni cogli altri miei amici e riuscii a far trionfare questo principio in quel progetto; e venuto poi al Ministero proposi appunto questa misura. La Camera intenderà quindi come fosse vivo in me questo desiderio, e come mi venisse in mente di cogliere questa che per me parve una favorevole occasione per procacciarne l'attuazione, diminuendo ad un tempo il da fare dei prefetti.

Senonchè, essendomi messo a studiare il modo pratico per recare questo concetto ad esecuzione, mi avvidi che ben facile era il tradurre questa mia idea in un articolo di legge, da aggiungersi a quelli che noi ora stiamo discutendo, per ciò che riguarda l'amministrazione della provincia, cioè rispetto alla presidenza della deputazione provinciale, considerata come potere esecutivo del Consiglio provinciale.

Non nascondo però che più difficile mi parve il formulare l'articolo rispetto alle attribuzioni tutorie che ha la deputazione provinciale. Nessuno mi negherà che il motivo per il quale la deputazione e sistesì a quello, di essere il potere esecutivo della provincia, e dachè, creata per questo fine, la deputazione provinciale esiste, il legislatore credette attribuirle la tutela dell'amministrazione comunale e delle opere pie, ed altre ingerenze che le diverse leggi che si sono mano mano pubblicate le sono andate attribuendo. Però, in mezzo a queste difficoltà, contro le quali io combattevo, mi confortò il pensiero di un altro motivo, per il quale io credeva e credo che sia conveniente togliere al prefetto la presidenza della deputazione provinciale, e quest'altro motivo si è quello di fare che il prefetto possa avere intera quella dignità, quella decorosa posizione, quella responsabilità netta, individuale che, secondo me, è il secondo degl'intendimenti del progetto di legge che noi ora discutiamo, siccome ho già accennato in principio.

Signori, io diceva che questa considerazione mi confortò in questo studio, e mi fece intravedere non difficile il superare le difficoltà che mi si paravano innanzi. Infatti, la vera garanzia che si possa avere, se-

condo me, del buon esercizio di qualsivoglia funzione che si attribuisca, sia ad un singolo funzionario, sia ad un collegio, quella si è che le attribuzioni siano dalla legge nettamente definite, che sia netta la separazione dei poteri; perocchè la più grande garanzia della buona amministrazione sta nella responsabilità dell'individuo. Quando l'interessato il quale elegge la deputazione provinciale o il Governo che nomina il prefetto, non può nettamente sapere se la colpa di una misura non buona sia da attribuirsi totalmente alla deputazione provinciale o totalmente al prefetto, signori, allora l'amministrazione non ha buone basi, mancando quella separazione dei poteri che è la migliore garanzia di una buona amministrazione.

Ora, io mi diceva, la posizione del prefetto di faccia al Consiglio provinciale non è ella una posizione netta e ben definita? A me, invero, parve di sì. Mi pareva che l'applicare gli articoli 190, 191, 192 della legge comunale e provinciale, i quali concernono la posizione del prefetto rispetto al Consiglio provinciale, l'applicarli anche rispetto alla deputazione provinciale potesse essere una soddisfacente soluzione di questa difficoltà.

Io convengo che noi abbiamo effettivamente fatto nell'opera unificatrice dell'amministrazione italiana un pochettino di quella tela di Penelope della quale ieri parlava l'onorevole deputato Borgatti.

Ma questo rimprovero, che l'onorevole deputato Borgatti faceva ai legislatori italiani nel primo decennio circa della esistenza del nostro regno, in verità io non credo che sia completamente ragionevole.

Io non nego il fatto, ma affermo che ben difficile sarebbe stato il fare diversamente, e che forse è stato il menò male, date le condizioni nelle quali ci siamo trovati, che si sia proceduto come si è proceduto.

L'onorevole Borgatti vi parlava ieri della necessità di starsene nella regione dei principii, e di applicare severamente i principii che si professano alla riforma dell'ordinamento dello Stato, e lamentava come nel 1865 si fossero votate dal Parlamento quelle leggi unificatrici alle quali, se non erro, egli disse aver dato contrario il suo voto.

Io in astratto, e come un *desideratum*, consento completamente nell'opinione dell'onorevole deputato Borgatti, ma non posso a meno di ricordare come in sul principio quelle stesse misure che l'onorevole Borgatti rimproverava ai governanti del 1859, cioè la sospesa applicazione dell'articolo 241 della legge comunale e provinciale, fossero appunto informate dal desiderio che ieri era manifestato dallo stesso onorevole deputato Borgatti. Quell'articolo fu sospeso appunto perchè non si volle...

BORGATTI. Domando la parola.

PERUZZI... da chi formolava quella legge pregiudicare il processo della unificazione che si aveva in mira con ragioni desunte dalle necessità generali dell'Ita-

lia, e si volle appunto riservata quella questione, che il compianto ministro Farini veniva a proporre nel 1860, colle parole che l'onorevole Borgatti ricordava come vivamente e giustamente applaudite.

Ma, o signori, altro è il procacciarsi l'applauso delle Assemblee deliberanti politiche, col proclamare dei principii generali, altro è il conseguire il voto di queste Assemblee, quando si viene a delle riforme concrete come applicazione di questi principii.

Queste riforme vennero, queste riforme furono proposte da una Commissione numerosa, nella quale sedevano uomini di tutte le parti d'Italia, ed alla quale mi onorerò sempre di avere appartenuto. Queste riforme furono proposte in Parlamento, poichè l'onorevole ministro Farini aveva cessato di essere ministro dell'interno, furono proposte in Parlamento dall'onorevole mio amico Minghetti.

Che cosa successe di queste proposte di riforme? Queste proposte di riforme che erano l'esplicazione e l'applicazione degl'intendimenti di quella numerosa Commissione e del Ministero proponente, nel quale sedeva il conte di Cavour qual presidente, che erano l'esplicazione di quei principii generali poco innanzi stati applauditi, queste riforme naufragarono in quel mare delle Commissioni nelle quali tanto più facilmente naufragano i progetti di legge, quanto più esse sono numerose (*Risa di approvazione a destra*); e credo che quella fosse composta di 27 deputati e deve essere stata la più numerosa che ci sia stata, e da questo naufragio universale una sola di queste leggi si salvò, forse per i pii suoi intendimenti, e perchè forse ebbe un angelo per essi che la salvò. Questa legge fu quella delle opere pie, tutte le altre naufragarono, e non se ne parlò più.

Si potrà contestare oggi, come furono contestati allora, i principii dai quali quelle leggi erano informate, perchè naturalmente su quei principii la divergenza era giusta e legittima; anzi dirò che l'opposizione, cui io non partecipava, nasceva da un sentimento nobilissimo, dal sentimento del timore che per la troppa disgregazione che sarebbe venuta dalle soverchie autonomie regionali e provinciali potesse essere compromesso il consolidamento dell'unità, la quale era troppo cara agli Italiani, la quale era da troppo lunghi secoli ambita perchè si potesse esporla al rischio di naufragare.

E qui, o signori, io faccio l'apologia dei miei avversari e non dei miei amici, perchè io questi timori non li aveva; ma dico che sul principio è stato tentato dal Governo di fare in Italia la riforma degli ordini amministrativi, fondata sopra principii generali; e che questo fu il concetto dei governanti nel 1859 e fu il motivo per cui sospesero l'applicazione dell'articolo 241, e fu il motivo per cui furono presentate le leggi dell'onorevole Minghetti. Ma, quando l'onorevole Ricasoli venne al potere, e che da ogni parte si facevano vedere i danni e gl'inconvenienti della diversità

di legislazioni, non solo dal punto di vista amministrativo, ma anche dal punto di vista finanziario, dal punto di vista dell'azione del Governo rispetto alle imposte colle quali conveniva ed era urgente risanquare l'erario, allora, signori, l'onorevole barone Ricasoli che cosa fece? Si mise per un'altra via, dovette abbandonare quella via larga che pure gli sarebbe stata più cara, e dovette riformare le leggi del 1859.

Questa è l'origine delle leggi del 1865; imperocchè, quando io assunsi le redini del Ministero dell'interno, trovai dinanzi alla Camera il progetto di modificazioni dell'onorevole Ricasoli nelle mani di una Commissione; mi studiai di mettermi d'accordo con quella Commissione, la quale aveva già l'intendimento di allargare alquanto le vedute, di accostarsi in molte parti ai principii dai quali erano informati i progetti di legge dell'onorevole Minghetti; ed io, abbondando in quel senso, proposi diverse modificazioni molto più radicali di quelle dell'onorevole barone Ricasoli, e fra le altre questa che ho riprodotta ora col mio emendamento.

Questo io ho voluto dire, o signori, perchè mi pareva che questa censura, la quale a me certamente non era rivolta dal suo autore, del quale mi onoro di godere la particolare benevolenza, questa censura, dico, fosse troppo spesso fatta alla nostra opera legislativa, e troppo spesso si riproducesse contro quelle riforme parziali, le quali pure sono, conviene dirlo, la sola via pratica per la quale si può arrivare a migliorare la condizione dei nostri ordini amministrativi.

Io sento parlare ogni giorno di rifare tutto di un pezzo l'edifizio ora di questa parte, ora di quell'altra della nostra amministrazione; sento le migliori intenzioni, sento i principii più retti manifestati; ma i principii, o signori, in materia di riforma degli ordini pubblici, siano pure come la nuvola che guidava il popolo ebreo nel deserto, si abbiano sempre presenti per non deviare dalla strada che può condurci alla meta, ma poniamo mente a ciò che, se qualche ebreo avesse tenuto fisso lo sguardo nella nuvola, senza guardare dove metteva il piede, egli sarebbe molto probabilmente precipitato in qualche fosso, e certo non sarebbe stata la nuvola che lo avrebbe salvato dal rompersi le costole! (*ilarità*)

MASSARI G. ed altri. Bravo! bravo!

PERUZZI. Signori, nella riforma degli ordini delle pubbliche amministrazioni bisogna tenere alti i principii e fisso in essi lo sguardo, ma bisogna tener conto di tutte le ragioni complesse che ci stanno innanzi, degli strumenti che si debbono adoperare, di coloro ai quali debbono essere applicati, altrimenti si fa falsa strada. Per dimostrarvi la differenza che passa tra i principii e l'applicazione loro mi basta il citarvi un fatto molto recente.

Da tre mesi che si discute questa proposta di legge, non si sente parlar d'altro che di allargare le attribuzioni dei prefetti, d'avvicinare l'azione del Governo

agl'interessati, di diminuire l'ingerenza dei ministri in tutti i rami della pubblica amministrazione; eppure due o tre giorni or sono si è negata al prefetto perfino la nomina dei ragazzetti che debbono portare dispacci telegrafici sigillati! (*Benissimo! Bravo!*) Non mi permetto, nè l'onorevole presidente mi permetterebbe, di censurare questa deliberazione della Camera che altamente rispetto; ma mi permetto di manifestare la mia meraviglia, mi permetto di dire come, per quanto io abbia meditato su questo punto, non sono giunto a conciliare i principii proclamati coll'applicazione che si è fatto dei medesimi in questa occasione.

Chiedo scusa alla Camera di questa digressione...

VALERIO. Chiedo di parlare.

PERUZZI... e dico che per la parte mia fui dolente di non trovarmi alla Camera quando furono votate le leggi unificatrici del 1865, ma non esito un momento a far tutti i miei elogi all'onorevole Lanza, il quale come ministro seppe cogliere quell'occasione per promulgar leggi delle quali talune erano state votate dalla Camera, tali altre erano state votate dal Senato, e tutte state studiate da Commissioni parlamentari, e di farle votare in quel momento nel quale erano favorevolissime le disposizioni dell'Assemblea. In questo modo assicurava all'Italia una unificazione che, qualunque sieno le idee che si hanno intorno ai principii che devono informare gli ordini amministrativi, è però sempre migliore che il caos che esisteva prima di essa.

Quale era, o signori, il rimprovero che mi veniva fatto da taluni di quelli che hanno specialmente parlato contro la mia proposta dal punto di vista della opportunità? Questo rimprovero è stato quello di aver avuta troppa fretta, di aver mal collocata questa proposta in una legge colla quale nulla aveva che fare.

E veramente io non ho quella robusta fede, da taluni manifestata, non dirò nell'imminenza della presentazione per parte del Ministero, nè dell'esame per parte di una Commissione, della legge comunale e provinciale, poichè in ciò ho fede anch'io, ma nell'imminenza della discussione per parte della Camera (e qui la mia fede diminuisce) e nell'imminenza soprattutto dell'adozione per parte della Camera stessa di quella legge (e qui la mia fede vacilla immensamente). Coloro i quali hanno questa fede hanno ragione di farmi questo rimprovero; ma io che, per triste esperienza, non ho questa fede; io che ho perduto un tal genere d'illusioni più presto di quel che l'abbia perduto l'onorevole mio amico Borgatti, io ho creduto che questa fosse una favorevole occasione, che questo fosse un modo di giovare anche alla legge che ora discutiamo, ed ho proposto il mio emendamento, perchè riteneva che col mio emendamento si conseguisse quello che per me è principalissimo e sostanziale miglioramento, di portare nella legge comunale e provinciale ora vi-

gente la separazione assoluta fra l'autorità elettiva amministratrice della provincia e l'autorità governativa della provincia medesima.

Ed invero, quando io presentai quest'emendamento, dopo averne conferito con parecchi amici miei e presi autorevoli consigli, mi parve di fare un atto che, per avventura, potesse eccitare delle difficoltà, e sarei anche stato disposto a separare quella proposta dalla legge attuale, riservandomi, con iniziativa parlamentare, di presentare un apposito progetto di legge dopo la votazione di questa legge, appunto perchè era in me fermissima la convinzione che alla legge stessa giova moltissimo, anzi è quasi indispensabile il conseguire quest'assoluta separazione fra il prefetto e le autorità elettive amministrative della provincia. Ma quando io presentai quest'emendamento, prima che la Camera si separasse per le feste natalizie, quando esso fu stampato in un foglio che porta la data del 12 gennaio, nessun giornale ne ha parlato, e non vi fu che qualche mio amico che mi venne a confortare nella via nella quale mi era messo. E così venne il giorno in cui l'onorevole presidente pose in discussione il mio emendamento.

Io lo dico schiettamente: mi sarò ingannato, ma interpretai questo silenzio per un manifesto segno che oramai la questione avesse fatto negli animi degli Italiani tale progresso da non considerare quasi più come una questione quella che io proponeva di sciogliere. Ma al contrario, appena quest'emendamento venne in discussione, gli si è scatenato contro una burrasca.

L'onorevole Melchiorre, mi pare, ieri parlava di questa burrasca, e manifestava la speranza che fosse una burrasca in un bicchiere d'acqua.

Io mi sono turbato, lo confesso, per questa burrasca; non già per paura che io abbia del naufragio, perchè oramai chi è entrato nella vita politica non deve avere questa paura, ma per timore di un altro degli effetti che sogliono produrre le burrasche, cioè di ritardare il viaggio abbastanza laborioso che sta facendo questa legge che ora discutiamo. E questo, a dir vero, mi sarebbe estremamente dispiaciuto. Io mi sono sentito colpito da una parte dai moniti benevoli, ma severi, dei miei amici dell'*Opinione* e della *Perseveranza*, dalle diffidenze di altri giornali, i quali hanno voluto vedere merce di contrabbando sotto questa bandiera che essi chiamavano nobile e liberale, da quella dell'onorevole Righi, il quale con altri intendimenti vede la necessità, od almeno la probabilità di un regresso avvenire in questo progresso d'oggi. Finalmente io mi sono d'altra parte sentito applaudire da coloro, coi quali generalmente non consento nell'indirizzo da dare alla politica del mio paese, e mi sono veduto da taluno dei miei amici rimproverare vivamente. Questo in verità non mi ha commosso, ma soltanto mi ha richiamato a meglio considerare le condizioni della proposta che io mi era permesso di fare. Dico che non mi ha special-

mente commosso, perchè in materia di riforme di ordini amministrativi, è ben naturale che i partiti politici si scindano. Io ricordo come altre volte sia avvenuto lo stesso.

Ricordo come nella discussione della legge sul contenzioso amministrativo, che a chi ben la considera è riforma ben altrimenti radicale che questa, io ebbi avversi parecchi dei miei egregi amici politici; ebbi avversi gli onorevoli Crispi e Rattazzi, e favorevoli la massima parte degli oratori di Sinistra. Questo v'indica, o signori, come in materia di riforme d'ordine amministrativo nel tempo in cui viviamo, tempo di transizione da ordinamenti fondati sopra le ragioni del dispotismo, dalle finzioni del dispotismo, il quale voleva effettivamente coprire con questa bandiera di liberalismo amministrativo la merce di vero contrabbando del suo reale dispotismo, non debba far maraviglia questa diversità d'intendimenti nei vari partiti.

Io vi diceva come la nostra sia epoca di transizione, permettetemi una digressione di pochi momenti.

Per esempio, si paragonano qualche volta gli ordinamenti attuali del nostro libero reggimento corredato di ampie garanzie con certi ordinamenti di Governi come quello del pontefice. Si parlò di libertà amministrative che vigevano nelle provincie pontificie: lo so anch'io che ivi vigevano leggi abbastanza buone e liberali, ma tutto questo era subordinato al buon volere di Sua Santità e dei suoi legati provinciali. Tutti sanno come si facevano quelle così dette elezioni; tutti sanno come i Consigli per anni non si riunissero; tutti sanno come quella non fosse altro che polvere negli occhi lanciata alla diplomazia europea per fare credere che si fosse tenuto conto di un tale *Memorandum*, se non erro, del 1831. (*Bene! Benissimo!*)

Ora, bisogna pure qualche volta convenire come siano anche più efficaci nei Governi liberi istituzioni le quali paiono meno liberali che quelle dei Governi dispotici, imperocchè qui anche una piccola libertà è garantita, là anche la più ampia libertà non è che una irrisione. (*Segni d'approvazione*)

Fra i rimproveri che mi sono stati fatti, il principale si è quello relativo alla tutela, e comincio da quello che mi muoveva l'onorevole Borgatti, il quale diceva come io riconoscessi l'ordinamento attuale della tutela e perseverassi in una via, la quale, a senso suo, è erronea, nè io voglio negarglielo; qui siamo alla stessa questione di riforma dei nostri ordini amministrativi. Se io oggi fossi venuto a proporre alla Camera, in occasione di questa legge, un completo e nuovo sistema di tutela dell'amministrazione comunale, fondato su quei principii sui quali probabilmente io mi troverei concorde, in parte almeno, coll'onorevole Borgatti, evidentemente io avrei fatta opera vana.

Io, in verità, non ho inteso troppo quella distinzione delle tre tutele che faceva ieri l'onorevole Borgatti; ma, comunque sia, una distinzione tra le tutele io pure

la ammetto. Infatti, a quell'ingerenza del potere giudiziario in una parte della tutela io stesso ho cercato di far fare capolino nel progetto di legge che ho presentato nel 1863, nel quale aveva proposto che si desero al pubblico Ministero le autorizzazioni per le liti. Io era stato indotto a ciò dal concetto appunto dell'analogia con i patrimoni pupillari.

Quello però in cui non posso consentire coll'onorevole Borgatti si è che la presenza del prefetto nella deputazione provinciale sia da togliersi, perchè per esso sia scemata l'indipendenza della deputazione provinciale. Questo qualche volta può accadere, ma per motivi i quali non stanno scritti nella legge, in quanto che nella legge non sta scritto altro se non che il prefetto ha un voto, e niente più. Io combatto la presenza del prefetto nella deputazione provinciale, e ho cercato di togliere al prefetto la presidenza della deputazione provinciale, e di toglierla anche nella materia tutoria per motivi desunti dalle ragioni e dagli interessi dei deputati provinciali, non meno che per quelli desunti dalle ragioni e dall'interesse del rappresentante del Governo nelle provincie.

In fatto di tutela, io non consento nell'opinione che venne manifestata ieri dall'onorevole Vacchelli nel suo brillante discorso; nè potrei consentire con lui che, se fosse legittima l'ingerenza dello Stato nella conservazione del patrimonio dei comuni, sarebbe per logica conseguenza legittima anche la sua ingerenza nell'amministrazione dei patrimoni privati; in quanto che tra il privato cittadino ed il comune vi ha una sostanziale differenza, quale si è quella che il comune è un corpo, esistente in quel modo in virtù di una legge, quindi trovo naturale che la legge determini altresì le garanzie colle quali può esercitare la sua azione. Ma io dirò che, se oggi dovessimo discutere la questione della tutela, certamente sarei contrario a qualunque di quei regressi che temeva l'onorevole Righi, a qualunque di quelle merci di contrabbando che a taluno parevano nascoste sotto la bandiera della mia proposta.

Imperocchè io credo che, quando si procede come abbiamo proceduto nella riforma degli ordini amministrativi, sarebbe stato meglio il fare una logica distinzione tra la tutela attribuita alla deputazione provinciale e quella attribuita ad altra autorità; ma che, appunto per quelle considerazioni complesse che bisogna sempre avere presenti quando si procede nella riforma degli ordini amministrativi in un libero paese, una volta entrati nella via in cui siamo incamminati, indietro non si torna più...

CANTELLI, *ministro per l'interno*. Bravo!

PERUZZI... si può mutare strada quando si trova cattiva quella in cui ci si è impegnati, ma addietro non si torna.

Ora è invalsa l'opinione che la ragione della garanzia della tutela stia principalmente nella qualità del tutore. Si è creduto che il tutore elettivo, costituito da

un collegio sorto dall'elezione, offra le maggiori garanzie. Io non sono perfettamente di quest'opinione; io credo che più spesso possa riuscire tirannica ed eccessiva la deputazione di collegi elettivi che quella d'autorità governativa, specialmente quando questi collegi elettivi vengono da un corpo qual è il Consiglio provinciale, il quale abbia maggiori probabilità di conflitto d'interessi coll'amministrazione dei comuni che quelli che abbia lo Stato. Ma io non discuto questa questione senonchè in astratto; per me credo che la via nella quale siamo, rispetto alla tutela, sia falsa, e che la tutela bisogna cercarla, più che nelle qualità del tutore, nelle condizioni che la legge pone nettamente all'esplicazione delle facoltà del tutelato.

Credo che la vera guarentigia si debba rinvenire in una migliore condizione di esistenza dei comuni, in una migliore legge elettorale amministrativa, in quelle aggregazioni dei piccoli comuni che vuole, come ricordava ieri l'onorevole deputato Alfieri, la scuola liberale di Nancy in Francia, appunto per poter lasciare sussistere a certi effetti i comuni piccoli e dare a questi nuovi aggregati facoltà più conformi a quelle che si possono dare ai comuni grandi, nel designare le condizioni e la forma delle deliberazioni, il numero dei voti che per certe deliberazioni si richiedessero, nel diritto di ricorso delle minoranze e simili. Imperocchè il principale pericolo delle amministrazioni comunali, la principale ragione della tutela, è il pericolo, sapete di che? delle consorterie. (*Risa e susurro a sinistra*) È quello il vero pericolo, o signori, imperocchè la consorteria... (*Nuove risa a sinistra*)

Sento sorridere forse perchè questo è detto da uno chiamato consorte. (*ilarità*) Comunque sia, io credo, anche dopo il sorriso, che le consorterie sono il vero pericolo delle amministrazioni comunali, specialmente delle piccole, imperocchè per consorterie, e non so trovare altro miglior termine, io designo quelle riunioni di uomini i quali sono avvicinati per ragioni d'interessi o di passioni d'individui o di famiglie, ed i quali sanno aggregarsi ed imporsi appunto per far servire a questi interessi, a queste loro passioni, l'autorità che loro è affidata per tutelare gli interessi del comune o della provincia.

Ebbene, o signori, questo pericolo esiste ed esiste gravissimo nelle amministrazioni comunali. Finchè questo pericolo si esplica unicamente nelle amministrazioni delle provincie e dei comuni, poco male, ci pensi chi li elegge. Impareranno, col pagare maggiori imposizioni, ad accorrere alle elezioni, ad aprire gli occhi, ad eleggere meglio; ma quando si tratta di sperperare il patrimonio del comune, quando si tratta di vendere malamente e di far debiti, allora, signori, bisogna che la legge in qualche modo insorga a garanzia delle minoranze e delle stesse maggioranze, le quali possono essere momentaneamente allucinate, e

fornisca almeno ad esse il modo di essere illuminate, e dia loro tempo di mettere un riparo a quello che potrebbe essere un danno perpetuo ed irrimediabile.

Ora se, dopo aver accennato a tutto questo, ho accettata la tutela qual è, non è già che io l'approvi, ma l'accetto perchè ormai esiste, e perchè il miglior processo che vi sia oggi da tenere è, secondo me, quello da me proposto, per diminuire gl'inconvenienti che oggi si verificano.

Ora, o signori, ecco i rimedi che io avevo immaginati. A me pareva, come già vi ho detto, che il principale vizio dell'attuale riordinamento della deputazione provinciale fosse quello della presidenza del prefetto; il quale, essendo uno dei componenti la deputazione provinciale, non ha in essa che un solo voto, e può essere in conseguenza soverchiato dalla maggioranza ed uscire di là battuto; nè è mai bene che il rappresentante del Governo si trovi battuto in un'assemblea che non può influire sopra la di lui scelta o remozione, come accade nel Parlamento, il quale può influire sul cambiamento di un Ministero. Non è mai bene, ripeto, che un rappresentante del Governo si trovi in minoranza in un'assemblea che non può influire contro di lui. Uscito di là questo prefetto, muta, in certo modo, veste. Si fa ricorrente contro i suoi colleghi, e provoca dal ministro l'annullamento di quella deliberazione alla quale ha preso parte. Io confesso ingenuamente che questa posizione del prefetto mi pare indecorosa, questa posizione del prefetto mi pare tale da nuocere grandemente a quella dignità, a quel decoro che deve avere il rappresentante del Governo nella provincia, e che la legge attuale intende di accrescere.

Ora, signori, tutto questo nasce appunto da questa confusione di cui parlava or ora. Quindi mi pare che il separare completamente il prefetto dalla deputazione provinciale, sia un accrescergli dignità e responsabilità, sia un riguardo verso la deputazione, come verso il rappresentante del Governo.

Quando il prefetto sia nella deputazione provinciale non più come uno dei suoi componenti, non più come presidente obbligato a firmare la deliberazione, quando anche sia dissenziente, salvo a ricorrere dopo per farla annullare, ma come il rappresentante del Governo, come un magistrato messo là dalla legge per tutela della osservanza della legge stessa e delle disposizioni che ne sono conseguenza, mi pare che tutto quello che egli dice e fa debba avere una molto maggiore autorità sull'animo dei componenti la deputazione di quello che ne abbia quando egli ne è uno dei membri come tutti gli altri.

Questa, o signori, non è questione che si possa discutere dal punto di vista legale e giuridico, è questione che si deve discutere considerando le condizioni del cuore umano.

Io credo che questo sia vero specialmente nella con-

dizione in cui si trovano gli uomini appartenenti alla presente generazione in Italia, dove abbiamo tutti quanti siamo, anche i più governativi, un poco di tendenza, di velleità d'opposizione nell'animo nostro, perchè siamo stati educati a fare dell'opposizione, siamo cresciuti facendo dell'opposizione.

Ebbene, io credo che quella presenza di un rappresentante del Governo come uno dei componenti il collegio, colla possibilità che egli si spogli di un vestito per indossarne un altro all'indomani per farne annullare le deliberazioni; quella minaccia di fare questo, che è il suo dovere; quel pericolo di fare trasparire questa minaccia dalle sue parole nella discussione, non debba aumentare la sua autorità morale nel collegio dove siede.

Invece io credo che, quando egli ci sieda come rappresentante della legge, come magistrato, con attribuzioni ben definite, ogni sua parola, ogni sua osservazione sarà ascoltata col massimo rispetto, ed avrà la più grande autorità.

Se questa condizione di membro della deputazione scema la sua influenza morale, non gliene rimane quasi nessuna, perchè un voto più, un voto meno sopra sei od otto voti, francamente non mi pare che sia una grande guarentigia per il Governo; invece io avrei voluto che il prefetto stesse davanti alla deputazione provinciale come sta davanti al Consiglio provinciale, quindi non solo in una posizione netta, ma anche con quelle facoltà che gli danno gli articoli 190, 191 e 192 della legge. Taluno ha detto che queste facoltà sarebbero insufficienti, tale altro ha detto che sarebbero eccessive. Io in verità non credo nè al difetto nè all'eccesso di queste facoltà; non credo al difetto giacchè negli articoli 191 e 192 io vedo non solamente la facoltà nel prefetto di annullare le deliberazioni viziose per non essere conformi alla legge, ma vedo altresì nell'articolo 192 (che è citato nella mia proposta) ricordate quelle che riflettono gli atti contemplati dagli articoli 137 e 138, quello cioè riflettente l'asse patrimoniale.

Ed ecco in queste facoltà quelle garanzie rispetto alla buona amministrazione e conservazione del patrimonio del comune che giustamente sono volute, astrazione fatta dalla costituzione della tutela.

Quanto poi all'eccesso che ne viene rimproverato, vi faccio osservare, o signori, che, una volta che l'articolo 143 dà al prefetto la facoltà di ricorrere al Ministero perchè annulli la deliberazione, il dare a lui la facoltà di annullarla, salvo il diritto alla deputazione di ricorrere al potere centrale, lungi dal diminuire le garanzie, le accresce; imperocchè stabilisce prima di tutto completamente autonoma e separata dalla autorità governativa la deputazione provinciale, poi stabilisce due gradi di giurisdizione, quindi aumento di guarentigia. Il primo di quei gradi si esercita vicino al luogo dove sono compiuti gli atti, e quindi colla

soddisfazione di quel discentramento del quale tanto si parla.

Per tutte queste ragioni io, come diceva sul principio, aveva vissuto quasi per due mesi nell'illusione che non dovesse sollevare nella Camera grave discussione un emendamento il quale aveva vissuto sui banchi della Camera stessa, e sopra un foglio stampato, una vita placida e tranquilla di una quarantina di giorni.

Ma io vi ho ricordato poco fa le burrasche che si sono sollevate dopo che con poche parole io esplicai il mio emendamento: contraria la Commissione, contrario il ministro dell'interno, dell'amicizia del quale immensamente mi onoro; dolente l'onorevole mio amico Correnti, il quale nel riferirci le impressioni della Commissione faceva quasi un'elegia sopra la legge compromessa dall'emendamento che aveva presentato. Io, o signori, mi sono trovato in una singolare posizione. Non uso a creare opposizioni, a creare difficoltà all'andamento dei lavori parlamentari, generalmente devoto al dio Silenzio che adoro da quattro o cinque anni con vivissima mia soddisfazione, generalmente favorevole alle disposizioni sancite dal progetto di legge che ora si discute, e disposto a dare a questo progetto favorevolissimo il mio voto, voi dovete intendere, o signori, come questa burrasca dovesse riescirmi dolorosa. Ma dolorosissima poi mi riusciva per un altro riflesso; perchè di una cosa principalmente mi occupo quando in un'assemblea che deve deliberare metto innanzi un'idea qualunque e la esplico. Il desiderio che ho si è che l'idea, la quale io credo buona, sia favorevolmente accettata dall'Assemblea. Se parlassi in una accademia, poco m'importerebbe che gli onorevoli miei colleghi dividessero o no le mie idee, ma in un'assemblea deliberante, l'essenziale non è già di mettere là delle idee, come diceva una volta un oratore in questa Camera, che debbano germogliare nell'avvenire, io oramai non sono più abbastanza giovine per avere siffatti desiderii; il vero desiderio di chi mette innanzi un'idea deve essere quello di vederla tradotta in una deliberazione legale, la quale influisca sulle sorti del proprio paese.

Ora, quando si ha questo intendimento, molte volte, o signori, bisogna che, tenendo fermi ed alti i principii che si professano, si pieghi dinanzi alle difficoltà pratiche che vi si parano innanzi; imperocchè, stando unicamente nelle serene regioni dei principii senza tener conto delle complesse considerazioni delle quali deve preoccuparsi un uomo politico, è più facile nelle Assemblee strappare applausi che voti. Io quello che desidero strappare a quest'Assemblea è una riforma che riesca utile pel mio paese, una riforma la quale sancisca quel grande principio sostanziale della separazione assoluta, completa fra l'autorità elettiva amministrativa della provincia e l'autorità governativa della provincia stessa. E poichè vedo, o signori, che questi flutti agitati dalla seconda parte della mia proposta si calmano quando

si tratta della prima, allora, signori, faccio buon mercato della seconda, fidando che l'aggiornamento di questa spronerà maggiormente i rappresentanti della nazione ad adottare una radicale riforma di questa parte della legge comunale e provinciale che veramente credo meritevole di pronta riforma. Per questa necessità che oggi almeno si è fatta più che mai manifesta, scema un poco la mia sfiducia nel conseguimento di questa riforma; quindi per questa ragione scema la mia sfiducia nella riuscita della discussione intorno al riordinamento della legge comunale e provinciale, almeno in questa parte in cui più è urgente la riforma, e mi sento inchinevole ad accostarmi alla proposta della Commissione, molto più che mi parve ieri d'intendere che anche l'onorevole ministro dell'interno non sarebbe alieno dall'accostarvisi.

Nè mi commuove quella spiritosa assimilazione che venne fatta della deputazione provinciale quale la vorrebbe costituita la Commissione ad un animale bicipite del quale a noi non è estremamente gradita la ricordanza. Veramente quest'essere bicipite presenterebbe un grave inconveniente se non fossero ben definite le funzioni che la deputazione provinciale deve esercitare così nell'una come nell'altra delle due funzioni attribuitele dalla legge. Ma queste funzioni sono ben distinte, e diversi sarebbero i presidenti a seconda delle diverse funzioni esercitate, come sono già diversi tutti gli ordigni, tutti gli strumenti pei quali la deputazione provinciale esplica nell'uno o nell'altro modo la propria azione, come diversi perfino sono in talune deputazioni i giorni delle adunanze. Quindi, specialmente nella via di transizione, nella quale ci troviamo dal 1861 in qua, il rifiutare questo miglioramento unicamente per questa considerazione, direi quasi piuttosto estetica che veramente di un ordine legislativo pratico, mi parrebbe opera non sana, non conforme agli intendimenti che devono avere tutti gli amici del progresso nella via della libertà amministrativa delle provincie. Io adunque, come ho avuto l'onore di dire, unicamente perchè ciò mi parve possibile conseguire, ed importante il conseguirlo, mi sono accostato alla proposta della Commissione, e mi vi sono accostato anche per un'altra ragione, della quale non posso disconoscere la giustizia.

Effettivamente la prima e precipua ragione che mi ha mosso, in occasione di questa legge, a fare questa proposta, quella cioè di diminuire le attribuzioni del prefetto e di separarlo dalla deputazione provinciale nel momento in cui gli si crescevano tante nuove attribuzioni, vige più per la parte amministrativa delle provincie che per la parte tutoria.

Infatti, per la parte amministrativa della provincia, vi è un punto di contatto fra la proposta della Commissione e la mia, cioè che il prefetto non ha più la menoma ingerenza in quanto riguarda il potere esecutivo provinciale. Laonde queste attuali attribuzioni

del prefetto si possono mettere sulla bilancia nel piatto opposto a quello nel quale si pongono le nuove attribuzioni che il progetto di legge in discussione gli dà. Invece, quando si tratta di autorità tutoria, fra la proposta mia e l'attuale disposizione della legge non vi è una differenza che costituisca una vera diminuzione di attribuzioni del prefetto; vi è piuttosto un cambiamento nell'indole di queste attribuzioni. Ma il prefetto dovrebbe vedere, secondo la mia proposta, le deliberazioni della deputazione provinciale come commissario regio, come le vede adesso quale presidente della deputazione stessa.

Quindi le ragioni della connessione della mia proposta col progetto di legge in discussione sono più poderose, rispetto alla parte consentita dalla Commissione, di quello che lo siano rispetto alla seconda delle due parti nelle quali poteva dividersi la mia proposizione. Ora, signori, una volta che io vedo la Commissione, e probabilmente (mi si permetta questa speranza) il Ministero e molti degli amici miei, i quali mi facevano il broncio rispetto alla seconda parte della mia proposta, rasserenarsi, quando si tratta unicamente della prima parte, non mi si può negare che sieno questi argomenti efficacissimi sull'animo mio per cercare di conseguire oggi quell'uovo di cui parlava giorni sono un onorevole deputato di sinistra, piuttosto che stare stretto al conseguimento di una gallina che vedo incerto l'ottenere; molto più che, quando si tratta di tutela, come la Camera ha udito, piuttosto che una gallina, io desidererei un animale più grosso; imperocchè desidererei che, se la tutela si deve toccare, si tocchi piuttosto in modo più radicale, per farne qualche cosa di più razionale di quello che sia la tutela, quale è sostituita nella legge che ora è in vigore.

Ed infine, signori, vi hanno altri motivi per i quali io confido che la prima parte della mia proposta possa essere approvata dalla Camera; imperocchè io trovo che uomini espertissimi nella materia prima che si facessero le leggi attuali, avevano appunto suggerito quest'idea, e che uomini autorevoli anche dell'altra parte del Parlamento avevano fatta questa proposta in altre occasioni.

Io leggerò poche parole del bel libro dall'onorevole Martinelli pubblicato nel 1863, nel quale appunto è consigliato il suggerimento della Commissione:

« Si è preferito un sistema più semplice, ma i due uffici della deputazione non sono meno distinti nell'ordine logico e nei rapporti giuridici. Essa col primo amministra, rispondendo del proprio operato al Consiglio di cui eseguisce le deliberazioni, col secondo giudica, salvo l'effetto di un appello in grado supremo e definitivo.

« I due uffici dovrebbero essere distinti anche per questo che nell'uno la compartecipazione del rappre-

sentante governativo riescirebbe tanto poco normale, quanto sarebbe legittima nell'altro. Poco normale è la compartecipazione del prefetto nell'amministrazione attiva della provincia, la quale ha il suo Consiglio per deliberare e la sua deputazione per eseguire; pienamente legittima è invece quando si tratta di risoluzioni intorno ad atti od a ricorsi pei quali l'elemento economico si congiunge coll'elemento giuridico e governativo. »

E quando nella discussione del 1865 si sospese la deliberazione intorno all'allegato A della legge comunale e provinciale, in seguito all'adozione dell'emendamento Mellana che attribuiva una maggiore larghezza di tutela alle deputazioni provinciali, nell'indomani fu fatta una proposta alla Camera, la quale, per essere chiusa la discussione, non potè venire posta in deliberazione. Tale proposta era presentata nei termini seguenti:

« Dopo la votazione di ieri sull'emendamento del deputato Mellana il Ministero crede che ci siano delle materie nelle quali è necessaria la tutela governativa.

« Il deputato Mellana accetta il principio, ma non vuole che questa tutela sia al di là dei limiti necessari, tanto da sostituirsi alla deputazione provinciale il Consiglio di prefettura. Ebbene io chieggo, e farò un emendamento se mai sia d'uopo, che il prefetto presieda la deputazione provinciale in quelle materie per le quali ieri venne escluso il Consiglio di prefettura, ma che per tutte le altre la deputazione provinciale sia presieduta come venne scritto nell'articolo 179. » Ed era formulato quest'emendamento nei seguenti termini:

« Per materie delle quali è parola negli articoli 137, 138, 140, 141 e 142 la deputazione è presieduta dal prefetto. »

Quest'emendamento, il quale consuona perfettamente con quello presentato oggi dalla Commissione, è stato da me rinvenuto negli atti della Camera con vera soddisfazione per quel sentimento appunto che mi ha indotto ad accettare la proposta della Commissione, cioè per la speranza che almeno questa conquista sia fatta oggi per deliberazione quasi unanime di quest'Assemblea, imperocchè questa proposta fu fatta dall'onorevole deputato Crispi. Ora, io non ho nessun desiderio di far questioni di partito, ma ho solo il desiderio che sia fatto un passo importante nella separazione tra le autorità amministrative elettive e le autorità governative nella provincia.

Laonde ho voluto ricordare questo, non già per creare imbarazzi agli onorevoli miei avversari, ma unicamente perchè questo mi dà animo a rinnovare la manifestazione della speranza che questo passo che io volevo più grande, ma che oggi si può ottenere tuttavia in condizioni abbastanza soddisfacenti, sia fatto mediante unanime deliberazione dell'Assemblea alla quale mi onoro di appartenere. (Bravo! Bene! a destra)

PRESIDENTE. L'onorevole Brunetti ha inviato al banco della Presidenza la proposta di un altro emendamento che sarebbe questo:

« Art. 1. Il prefetto cessa di essere presidente della deputazione provinciale.

« Il Consiglio provinciale elegge ogni due anni nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente della deputazione provinciale, il quale esercita tutte le attribuzioni affidate al prefetto, come presidente della deputazione provinciale, dalla legge 20 marzo 1865 (allegato A).

« Il prefetto può assistere alle adunanze della deputazione nella qualità di commissario del Governo, e fare le osservazioni che creda opportune, ma non ha voto deliberativo.

« Art. 2. Tutte le deliberazioni della deputazione provinciale devono essere comunicate al prefetto dal presidente della medesima entro otto giorni dalla loro data. Il prefetto può pronunziare l'annullamento per gli effetti degli articoli 191, 192 e 193 della legge predetta, entro il termine improrogabile di otto giorni dal dì della comunicazione, elasso il quale, senza che il prefetto le avesse annullate, diverranno di diritto esecutive. »

L'onorevole Borgatti ha domandato di parlare per un fatto personale.

BORGATTI. Signori, io non approfitterò del fatto personale per abusare di nuovo della indulgenza della Camera. D'altronde le cose che alla fine del suo discorso furono affermate dall'onorevole Peruzzi, le sue conclusioni, l'aver egli stesso ritirata la seconda parte del suo emendamento, renderebbero inutile una risposta mia. Tuttavia sopra tre punti io pregherei la Camera permettermi di dare un semplice e brevissimo schiarimento.

Una voce. Questo non è fatto personale.

BORGATTI. È fatto personale. L'onorevole Peruzzi, se ho bene compreso, ha creduto che, accennando all'errore che si commise in talune provincie di estendere la legge del 23 ottobre 1859, sospendendone l'articolo 241, io abbia con ciò inteso di disapprovare il desiderio di unificazione da cui furono mossi i Governi provvisori nell'estendere quella legge. Questo non fu l'intendimento mio; e mi pare di essermi spiegato ben chiaramente. Io intesi di disapprovare l'errore che si commise estendendo una legge e sospendendone ad un tempo un articolo in cui tutto il sistema della legge stessa si comprendeva.

Intanto nella Toscana non si estese questa legge nè coll'articolo 241, nè senza quell'articolo, e nessun inconveniente ne derivò alla unificazione della Toscana. Anzi la Toscana, per la saviezza e prudenza di chi avventurosamente la governava, poté evitare le perturbazioni a cui andarono soggette, per inopportuna smanìa di unificazione amministrativa, altre provincie.

Riguardo poi alle leggi che l'onorevole Minghetti

presentò nella tornata del 13 marzo 1861, io non vorrei che si credesse che, approvando il concetto fondamentale a cui talune di quelle leggi erano informate, abbia inteso di approvarle tutte senza riserva. Avendo avuto l'onore di far parte della numerosa Commissione che dalla Camera venne incaricata di riferire su quelle leggi, che l'onorevole Minghetti stesso con savio consiglio distingueva in due ordini, governativo l'uno ed amministrativo l'altro, io fui tra gli avversari delle regioni, e non ho ancora avuto motivo di ricredermi della mia opinione.

Riguardo poi alla legge pontificia, mi pare di avere ben distinto ieri il pregio di quelle leggi, dal Governo che poneva sempre ogni suo studio per impedirne i buoni effetti. E dissi anzi che le tradizioni e la pratica di buona amministrazione erano così radicate nelle ex-provincie pontificie, e la libertà amministrativa aveva prodotti così buoni effetti, che il più cattivo dei Governi non bastò a guastare quelle eccellenti amministrazioni, che sono tuttora ricordate con compiacenza da quelle popolazioni, che certamente non desiderano il ritorno di un Governo da esse sempre odiato.

PRESIDENTE. L'onorevole Valerio ha facoltà di parlare per un fatto personale.

MINGHETTI. Ma non c'entra personalità!

VALERIO. L'onorevole Peruzzi non è molto uso a trovarsi in minoranza, egli stesso ce lo ha detto, e ciò solo mi fa comprendere come oggi egli si sia voluto prendere una piccola rivincita, lanciando, non so quanto a proposito, uno strale contro la deliberazione che prese la Camera l'altro giorno...

PRESIDENTE. Allora è un fatto personale di tutta la Camera. (*ilarità*)

Voci a destra. Non c'è fatto personale!

VALERIO. Perdoni, onorevole presidente, sarebbe un fatto di tutta la Camera, se io intendessi di difendere tutta la Camera, che non ne ha bisogno; ma siccome io ho specialmente sostenuta la deliberazione che fu presa, e siccome l'onorevole Peruzzi ha lanciato uno strale un po', direi, in modo di scherno contro questa deliberazione, cercando di mettere in contraddizione coi principii liberali quelli che l'hanno sostenuta, così io credo di aver diritto di parlare per un fatto personale in questo senso...

Voci a destra. No! no!

Voci a sinistra. Sì! sì! Parli! parli!

VALERIO. L'onorevole Peruzzi ha voluto darsi questo gusto, dico, non so come a proposito; ma per poterlo fare ha dovuto cambiare affatto i termini della questione.

Signori, in quella occasione io ho dichiarato molto precisamente non una, ma due volte (e ciò sta scritto chiaramente nel resoconto come fu riportato dagli stenografi) che noi non ci opponevamo a che questo servizio si discentrasse dai poteri del Ministero per por-

tarlo più vicino alla località dove stanno, non i ragazzetti che fanno il servizio del telegrafo, ma i capi-squadra, i guardafili ed i fattorini telegrafici. Ciò che noi non volevamo egli è che la nomina del personale attivo di questo servizio fosse affidata ad un capo estraneo a questo servizio.

E poichè l'occasione mi si presenta, gli dirò che noi non volevamo ed io non voglio, e per quanto posso sosterrò, che non si concentrino troppo in quei signori prefetti dei poteri che da loro non possono essere bene esercitati, che a loro non spettano. (*Mormorio a destra*)

PRESIDENTE. L'onorevole Crispi ha facoltà di parlare.

CRISPI. L'onorevole Peruzzi, dopo aver fatta l'apologia de' suoi atti, e come deputato e come ministro, nella trattazione delle materie amministrative, manifestò una tale arrendevolezza verso l'opinione della Commissione, da ritirare persino quella parte del suo emendamento la quale poteva in qualche guisa ritenersi come un progresso.

Per quanto io possa ammirare il mio onorevole avversario, non sono però così facile a seguirlo nella via che egli ci ha segnato. E prima di venire all'esame dell'emendamento, quale oggi vorrebbe sottomettersi alle vostre deliberazioni, permettetemi qualche parola, che servirà pure di risposta allo stesso oratore su quanto si riferisce al sistema amministrativo del paese.

L'onorevole Peruzzi difese il suo emendamento e cercò di accennare alle basi secondo le quali egli intenderebbe che la provincia dovesse essere amministrata.

Egli è d'avviso che bisogna distaccare l'amministrazione della provincia dal governo della provincia stessa. In queste sue parole e nel resto del suo discorso (mi permetta la Camera ch'io manifesti il mio pensiero) l'onorevole Peruzzi ancora non si è fatto una idea esatta di quello che sia l'amministrazione.

Vi sono due modi, o signori, di discentramento: l'uno è l'imperiale, che qualche anno fa fu attuato in Francia; l'altro procede in quei modi logici e razionali che è necessario di ammettere quando si voglia riordinare lo Stato, e riporlo sulle vere sue basi.

Non si tratta in realtà di toglier potere al Governo centrale per darlo all'autorità provinciale; si tratta piuttosto di fissare le attribuzioni di questo Governo e le attribuzioni di quegli enti naturali o giuridici i quali esistono in ogni civile società, e di dare a ciascuno quella parte d'autorità che viene dalla natura stessa degl'interessi che è chiamato a tutelare.

Nella vita dei popoli si comincia dal comune, e per una transizione quasi fittizia, si va per gl'interessi intercomunali alla provincia, da cui si passa allo Stato. Se mi parlate di Governo, io vi dirò che questo deve essere una semplice cosa, allorchè alla provincia ed al

comune avete restituito le funzioni naturali della loro esistenza. Ma se, come facevano i nostri despoti, si vuole dal centro governare e dominare in tutte le parti che lo circondano, allora, signori, viene la febbre, non del discentrare, ma dello stabilire in tutte le località funzionari dipendenti dall'autorità centrale, i quali sono lì per esercitare un potere proprio o delegato, il quale, manifestandosi, arreca un intralcio nella vita locale e intercomunale alla quale bisogna lasciare libero sviluppo.

L'onorevole Peruzzi fece l'elogio della unificazione amministrativa, e nella sua febbre unificatrice egli ci loda di essere noi usciti dal caos in cui eravamo in conseguenza delle varie leggi amministrative che per lo innanzi esistevano in Italia.

L'onorevole Peruzzi manifestò un desiderio di livellamento, il quale, in verità, ove fosse praticato, anzichè condurci ad un libero Governo, direi che ci darebbe un po' il Governo della caserma.

Signori, noi siamo troppo francesi, e sta qui il gravizio delle nostre istituzioni. Se noi richiamassimo l'Italia alle sue origini, alle sue tradizioni; se noi, piuttosto che ammettere le leggi straniere, ristabilissimo il comune quale fu accettato dagli'Inglese, e che dai medesimi ancora si conserva...

CORRENTI. Buono quello!

CRISPI... non ci sarebbe questa febbre nè di livellare nè di eguagliare, come sembra sia il desiderio del mio onorevole avversario.

Quali migliori paesi, o signori, in fatto di libertà comunale, dell'Inghilterra e dell'America? Nulladimeno, se voi volete giudicare quelle due grandi nazioni colle norme del sistema francese, vi troverete un caos in quanto si riferisce agli statuti locali; ciò nonostante, in quegli statuti è riposta la guarentigia della libertà e lo sviluppo del benessere locale.

In Inghilterra non esiste la provincia e non posso certo paragonare alla provincia francese la contea; il comune è indipendente, autonomo, sovrano non solo nell'amministrazione delle cose sue, ma in tutto ciò che si riferisce all'interesse racchiuso nella cerchia del comune stesso. In Inghilterra non si parla, o signori, di autorità tutoria da esercitare sulle opere di carità o di preveggenza; nulladimeno non è un paese nel quale e la preveggenza e la carità manchino di quei sussidi ed aiuti che sono necessari per sovvenire agli urgenti bisogni e alle miserie dell'umanità.

Il comune italiano, quale esisteva prima dell'invasione francese avvenuta nel principio del secolo, poteva meritare delle riforme, ma sarà sempre il vero modello, al quale noi dovremo avvicinarci, se vogliamo dare all'Italia un ordinamento logico e razionale.

Fu la paura, fu il sospetto dei principi, che dei nostri comuni fece una ruota governativa; imperocchè attorno a quelli non ammettevano una libertà da essi

paventata in qualunque sua manifestazione; essi vollero che in ogni comune ci fosse il funzionario che reggesse in nome loro, nel loro interesse.

Guardate al contrario i tempi precedenti.

Noi abbiamo una regione della penisola, nella quale il comune si rese sovrano sin oltre il principio di questo secolo; ed è rimarchevole, o signori, come questo comune attingesse, se non l'origine, la potenza della sua autonomia ad un'epoca in cui il medesimo principe tentava di mettere il freno alle repubbliche italiane.

Io alludo, o signori, a Federico II lo Svevo. Egli e tutti i re che fino al secolo XIII governarono la Sicilia, mentre volevano esercitare nel continente una potenza contro la quale giustamente i popoli si ribellavano, conservarono in Sicilia e ricostituirono, là dove mancava, l'autonomia del comune in tutta la sua pienezza.

Si deve agli Spagnuoli se il comune venne in decadenza; nulladimeno le tradizioni del paese erano tali che, sotto la triste dominazione spagnuola, vi erano degli statuti nei quali i popoli avevano pattuito il diritto alla ribellione, ove il principe avesse mancato alle condizioni stipulate col comune.

La provincia dunque ci venne coll'invasione straniera, e in molte parti d'Italia essa è interamente francese.

A dare a questa provincia un'autorità e, direi anche, una naturalezza nella sua vita, bisogna costituirle in guisa che l'elemento popolare e interessato all'amministrazione della provincia stessa domini esso senza l'intervento del Governo centrale.

L'onorevole Peruzzi non è di questo avviso, e, difendendo il suo emendamento, volle sostenervi la necessità di un'autorità sorvegliatrice in tutti gli atti della deputazione provinciale; laonde, senza osservare che gli articoli 191, 192 e 193 della legge provinciale si riferiscono a quelle deliberazioni, le quali il prefetto non dovrebbe neanche nei Consigli provinciali esaminare (imperocchè anche pel Consiglio io vorrei la piena libertà), non si avvide che, applicandoli alla deputazione provinciale, egli adottò un doppio sindacato; imperocchè le deliberazioni alle quali si allude, meno quelle che si riferiscono al numero 9 dell'articolo 180, non sono se non che deliberazioni del Consiglio alle quali devesi dare esecuzione. Ora, mentre l'onorevole Peruzzi vi diceva che la deputazione provinciale deve essere solamente il potere esecutivo della provincia, egli, a fianco di questo potere esecutivo, mette un'autorità vigile, spesso diffidente, che deve intralciarla nella sua amministrazione.

In che consiste, signori, l'amministrazione della provincia? È bene farsene un'esatta idea per introdurvi quelle riforme che saranno necessarie. Senza ricorrere all'articolo 154 della legge comunale e provinciale attualmente in vigore, noi possiamo ricordare che la provincia ha interessi di viabilità, di istruzione pub-

blica, di sanità, di assistenza e di previdenza per gli invalidi, nonchè di sicurezza pubblica. Per queste varie attribuzioni non è necessario l'intervento del prefetto; il Consiglio provinciale, come corpo deliberante, e la deputazione provinciale, come ente esecutore delle deliberazioni del Consiglio stesso, hanno interesse ad amministrare le cose loro anche senza la duplice tutela che si vorrebbe oggi stabilire, trattandosi di materie che riguardano i loro elettori.

Comprendo, signori, che questa discussione è venuta fuori tempo; potrebbe dirsi che o fu fatta troppo tardi o fu fatta troppo presto. Io sarei anzi per appigliarmi alla prima delle due idee. Voi avete peccato nel metodo, e mentre voi stessi dite che siete sulla falsa via, persistete a rimanervi. Invece di cominciare dalla base, nelle riforme amministrative, avete cominciato dal vertice della piramide.

Quando fu cominciata la discussione della legge sull'amministrazione centrale, l'opinione emessa da questi banchi fu, o signori, che avreste dovuto innanzi tutto riformare la legge comunale e provinciale, la quale è come il fondamento all'edificio dello Stato. Voi vi siete rifiutati. Io parlo della maggioranza, e naturalmente in essa include anche l'onorevole Peruzzi che votò contro un insieme di riforme da noi proposte ed in oggi anche da lui reclamate.

Nella calma prosaica, o signori, e direi anche in una specie di pigrizia venuta in conseguenza della legge sull'amministrazione centrale, l'onorevole Peruzzi ha voluto gettare un *brulotto*, ed ha ragione l'onorevole Correnti, il quale, senza dire che il suo amico si voglia fare incendiario, non lasciò di osservare che la proposta dell'onorevole Peruzzi era stata un inciampo all'andamento già non troppo facile della legge intorno alla quale egli da tre mesi lavora.

Il *brulotto*, o signori, non ha prodotto però nessun incendio, e vedete che la quiete non si è turbata in questo recinto.

L'onorevole Peruzzi, con quella cedevolezza che dice di possedere da lungo tempo, e che per quattro anni gli ha fatto serbare il silenzio, non ha voluto recare un disordine, ed anch'egli desidera che la legge sull'amministrazione centrale sortisca il suo effetto.

Signori, certe questioni o non si impegnano, o, quando si impegnano, si devono risolvere secondo le regole logiche e razionali. Se per un'infantile vanità di un nome, quando da molti mesi si discute nei giornali sull'indipendenza della provincia, si è voluto introdurre quest'articolo 39 *bis* nella legge dell'amministrazione centrale, devo dirlo francamente, che ciò fu male a proposito: si poteva aspettare ancora, anzichè impegnare una discussione che non può avere un utile risultato.

L'onorevole Peruzzi, che mi onorò due volte citandomi, ricordò una delle sue grandi riforme, quella

cioè dell'abolizione del contenzioso amministrativo, e a lui sembrò di avere preso il pallio, dopochè nella Camera fu discussa e votata la sua proposta di legge.

Io, signori, non sono molto intimo cogli uomini del potere; sono ben lontano anzi dall'esserlo: nulladimeno io vorrei chiedere al ministro delle finanze ed al ministro dell'interno, se hanno ragione di lodarsi della legge che aboliva il contenzioso amministrativo. Io vorrei fare poi la stessa domanda a tutti coloro i cui affari, anzi che discutersi e deliberarsi in pubblica audienza, si decidono nei segreti di un gabinetto.

L'onorevole Peruzzi avrà dimenticato quante questioni si dibattono oggi dai tribunali in fatto di imposte; ma egli ricorderà quante lagnanze si siano mosse dai ministri e dai giornali a lui amici per la disparata giurisprudenza che s'introdusse dacchè il contenzioso amministrativo venne abolito.

Il contenzioso amministrativo (poichè l'onorevole Peruzzi ne parlò, io non posso fare a meno di ragionarne) qual era ordinato in Italia era pieno di vizi. Certo noi non vogliamo, nè dovremmo dare la decisione del *tuo* e del *mio* ad un tribunale amministrativo; non di meno vi sono molte questioni, le quali è meglio dare ad un tribunale simile, innanzi a cui le parti compaiono e discutono gl'interessi loro, anzi che farle decidere da un prefetto o da un capo di divisione.

E qui vengo alla materia che più si avvicina alla discussione impegnata. Voi avete, o signori, una deputazione provinciale, la quale, oltre ad essere il potere esecutivo nell'amministrazione della provincia, in molte cose esercita una specie di giurisdizione. Voi siete stati forzati a lasciare alla medesima la decisione di alcune questioni elettorali, di alcuni conflitti quando si tratta di classificazione di strade, e perfino di quei timori di insalubrità che possono far decretare la chiusura di un opificio.

Or bene, tutte queste materie che altre volte appartenevano al contenzioso amministrativo, oggi si decidono, e in ciò l'onorevole Peruzzi aveva ragione di dolersene, da certe consorzierie locali, le quali non hanno nulla da invidiare alla consorzeria centrale. (*Si ride a sinistra*)

La deputazione provinciale, signori, non può riformarsi nei modi e colle condizioni propostevi dalla vostra Commissione, nè tampoco in quelli suggeriti dall'onorevole Peruzzi.

Prima di tutto, o signori, voi, anzichè cominciare dallo stabilire la separazione dell'amministrazione provinciale dal governo dello Stato (imperocchè il governo della provincia, per quello che voi intendete, è una parte del governo dello Stato), voi compilate il vostro articolo cominciando con una negazione: anzichè dire nella vostra legge quali debbano essere le attribuzioni da deferirsi al Consiglio provinciale e alle deputazioni provinciali, voi dite in parole semplici e

modeste che la deputazione non sarà più presieduta dal prefetto, che essa eserciterà i poteri determinati dagli articoli 180 e 181 della legge provinciale, senza coordinare poi questi sommi principii a tutto il sistema di quella amministrazione.

Innanzi di procedere nel maggiore sviluppo di questa materia, io domando se vi siete fatta una idea del modo numerico con cui è composta la deputazione provinciale.

Essa, giusta la proporzione della popolazione della provincia, può comporsi di 10, di 8, di 6, di 4 individui. Si ha dunque un collegio a numero pari; finchè il presidente è il prefetto, capite benissimo che si ha già dato una specie di equilibrio alle deliberazioni di questo collegio, imperocchè egli colla sua presenza lo fa impari. Togliendo voi al prefetto la presidenza, e dandola ad un membro della deputazione provinciale, siete costretti, per lo meno, ad aumentare il numero dei membri della deputazione, se volete che essa funzioni regolarmente.

All'articolo 39 *ter* non si accenna all'esistenza di un presidente permanente della deputazione provinciale, ma si chiede invece che questo presidente possa essere temporaneo, anzi per l'esercizio delle funzioni, di cui si parla all'articolo 181 della legge provinciale, stabilite che la deputazione possa delegarle ora ad uno ora ad un altro dei suoi membri.

Ora, dovete capire che in questo modo voi disordinate il sistema di responsabilità che è necessario richiedere nel capo della provincia. Uno dei vizi della legge provinciale è che i capi delle provincie, come i ministri, non hanno una vera responsabilità.

Laonde bisogna che il capo della provincia sia sempre lo stesso, che risponda de' suoi atti, non solo al Consiglio provinciale, ma anche dinanzi ai tribunali ove egli manchi a quei doveri che gli sono prescritti dal suo ufficio; è necessario inoltre che egli dia un conto morale e materiale della sua amministrazione, e possa in conseguenza, come tutte le autorità che hanno il maneggio del pubblico danaro, risponderne al magistrato, ove ne sia il caso. Vi è di più, o signori (e, a quel che pare, voi non vi avete riflettuto): nell'articolo 181 è detto che il presidente della deputazione provinciale rappresenta la provincia in giudizio. Ora si sta in giudizio e nelle cause attive e nelle passive. Se un cittadino stato pregiudicato nei suoi interessi dalla deputazione provinciale deve citare in giudizio la provincia, se non è sicuro chi ne sia il capo, se le attribuzioni prescritte dagli articoli 180 e 181 debbono essere delegate *ad tempus*, secondo le circostanze, tolto che sia il prefetto, chi sarà mai il capo della provincia citato a presentarsi in giudizio? Pare che l'onorevole Correnti si maravigli di queste mie osservazioni (*Segni affermativi dell'onorevole Correnti*) e lo conferma. Eppure io lo prego a rifletterci seriamente, a meno che egli non voglia che in tutte le cause

passive la citazione sia fatta complessivamente a tutta la deputazione.

CORRENTI. C'è la rappresentanza della deputazione.

CRISPI. In questo caso, o signori, voi non avete capito gl'inconvenienti del vostro sistema e gl'imbarazzi nei quali metterete la pubblica amministrazione. Suddividendo la responsabilità, voi non potrete afferrarla, non potrete colpire colui che abbia mancato.

Nè questo è tutto, o signori; l'abbiamo visto e lo vediamo sovente in tutti i collegi nei quali si delibera a maggioranza di voti e per scrutinio segreto: gli animi deboli si nascondono nel mistero della deliberazione, onde evitare quella responsabilità la quale è indeclinabile quando la deliberazione ha luogo singolarmente.

La deputazione provinciale si è detto che esercita un'autorità tutoria, e per questo, ove le materie che vi si riferiscono vengano trattate, bisogna che la deputazione sia presieduta dal prefetto. Innanzitutto credo sia un errore il ritenere che, quando la deputazione provinciale esamina le deliberazioni dei comuni, dei consorzi e degli istituti di carità, eserciti realmente una tutela. Essa non fa che un riesame, non giudica che quasi in seconda istanza, sopra le materie che vennero deliberate dal comune o da qualche altro di quegli enti morali che ho testè accennati.

Ma in realtà sia questa autorità esercitata dalla deputazione provinciale o dal prefetto, è necessaria una tutela?

Per quanto riguarda il comune, le mie idee sono troppo lontane da quelle che informano la legge attuale, e da quelle che la Commissione ha manifestate. Il comune deve funzionare in tutta la sua libertà, come la famiglia; non deve se non come la famiglia essere soggetto ad altra autorità che a quella dei tribunali.

Per quanto si riferisce poi alle opere di beneficenza e di assistenza pubblica, è anche un errore il credere, o signori, che esse interessino il Governo anzichè i comuni o le associazioni intercomunali nelle quali esercitano le loro funzioni. Noi ci risentiamo ancora dei vizi del vecchio dispotismo, il quale in fatto di carità voleva essere solo ad esercitarla. Le opere pie, le opere di carità non devono interessare che le località nelle quali sono istituite.

Se ad un inglese voi proponeste di mettere sotto la sorveglianza governativa l'immenso numero di opere di carità che sono sparse sul territorio britannico, riederebbe di compassione.

Gli istituti di carità non debbono e non possono avere altra sorveglianza che quella delle autorità locali, la quale deve esercitarsi nel proprio territorio ove esistono.

Il Governo che, o per mezzo dell'autorità centrale, o per mezzo del prefetto, voglia sorvegliarli distraendo o dal comune o dall'associazione intercomunale la sor-

veglianza stessa, non fa se non che ristabilire sotto altra forma e con altre condizioni quello che si faceva dai Governi caduti.

Ciò posto, quando avrete stabilita l'autonomia delle amministrazioni provinciali, voi non potete togliere loro quell'autorità che voi dite tutoria, e che io credo non lo sia; dovete ristabilirla e lasciarla alla deputazione stessa presieduta dal capo eletto dalla provincia.

Signori, un'ultima parola. L'amico mio, il deputato Lazzaro, vi fece riflettere con molta ragione che nell'articolo 39 bis il periodo che si legge dopo la parola *presidente*, fosse una superfluità.

Se voi guardate all'articolo 186 della legge provinciale, vi troverete quella stessa disposizione, che perciò ritengo inutile di ripetere nel vostro emendamento.

Io non capisco come il comune, avendo il suo sindaco, non possa e non debba averlo anche la provincia. In altri termini, aspettando il tempo in cui noi potremo, e spero che non sarà lontano, rendere elettivo il capo del municipio, io non vedo perchè il municipio, avendo il suo capo, e, come amministratore, indipendente dal Governo, non debbano le stesse regole essere stabilite per quanto si riferisce all'amministrazione della provincia.

La provincia, come dissi in principio, in molte parti d'Italia, anzi in quasi tutta Italia è un ente fittizio, un ente legale. Finchè durerà, finchè ce ne sarà di bisogno, perchè nel mio ideale la provincia deve sparire e non deve rimanervi che il comune e lo Stato, finchè durerà dunque questo ente transitorio, dategli una costituzione, nella quale esso abbia un reggimento che non dipenda se non che dai suoi eletti.

Voi, così facendo, svincolerete la provincia da quei legami che ancora la tengono pur troppo stretta al Governo centrale, e che le impedisce il suo libero svolgimento. Voi toglierete al Governo centrale una gran parte di responsabilità, la quale, anzichè servire a farlo amare, serve qualche volta a farlo detestare in quelle località in cui esercita la sua influenza.

Voi darete agli amministrati un capo il quale esercitando la sua autorità, col sindacato degli elettori, e col naturale rinnovamento nelle cariche provinciali, impedirà tutti quegli inconvenienti che più di una volta abbiamo dovuto deplorare.

L'onorevole Peruzzi ricordò il fatto di quel prefetto che, dopo avere presieduto la deputazione provinciale ed avere votato con essa, annullò la deliberazione stessa. Molti di noi credono sapere chi sia questo prefetto, e non è difficile che egli abbia in quella sua deliberazione obbedito ad alte influenze.

Or bene, questo non avverrà, nè potrebbe avvenire mai se, entrando in una via di vero decentramento, voi toglierete all'autorità politica d'influire nelle cose della provincia.

Io, o signori, non approvo l'emendamento Peruzzi come fu la prima volta redatto, nè quello che la Commissione ha presentato, peggiorandolo.

La sospensione delle vostre deliberazioni in questa materia non tutti avrebbero il coraggio di votarla. Gli uni crederebbero di poter cimentare la propria riputazione di riformatore, altri, per quelle abitudini di consentire ai desiderii degli amici senza temere anche la impopolarità, vi si adatterebbero per non dispiacere agli amici stessi.

Laonde, signori, ritorno a quello che vi dissi in principio: questa questione è venuta tardi ad impegnarsi in questo recinto, è venuta fuori luogo; e soggiungerò che voi ne avete la colpa. Non avvi altro rimedio, se volete correggere quanto ci ha di più emendabile nella legge provinciale e comunale, se non che risolvere, secondo le sue logiche ragioni, la questione che vi è stata posta.

L'onorevole Peruzzi può essere soddisfatto, poichè non si è suscitata alcuna tempesta nei campi della Destra la quale si è mostrata abbastanza discorde nell'accettare questo primo passo che si vorrebbe fare colla proposta della Commissione.

Io debbo dirlo francamente, che se noi accettassimo quella proposta, allontaneremmo il giorno in cui forse una riforma radicale, razionale si farà nella legge d'amministrazione delle provincie e dei comuni.

Dopo di ciò voi comprenderete facilmente che io voterò per quella proposta più avanzata che si allontanano maggiormente e dalle idee dell'onorevole Peruzzi e da quelle della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Raeli ha inviato al banco della Presidenza un altro emendamento così concepito:

« I processi verbali delle deliberazioni della deputazione provinciale saranno dal presidente trasmessi al prefetto entro otto giorni dalla loro data.

« Il prefetto potrà annullarle a termini degli articoli 191 e 193 della legge 20 dicembre 1865, allegato A.

« Per le deliberazioni prese dalla deputazione provinciale, a termini del n° 9 dell'articolo 180 della suddetta legge, saranno osservate le disposizioni degli articoli 192 e 194 della medesima.

« Il prefetto ha diritto di richiedere la convocazione della deputazione provinciale per tutte quelle proposte che intende farle.

« Le attribuzioni demandate dall'articolo 142 della legge 20 marzo 1865 alla deputazione provinciale nell'amministrazione comunale, saranno esercitate dal prefetto nell'amministrazione comunale. »

Si darà alle stampe perchè m'immagino che non lo si possa discutere in questa seduta.

La facoltà di parlare spetterebbe all'onorevole Mariotti che ha dichiarato di cederla all'onorevole Minghetti.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Mi sembra che l'ora non essendo tanto avanzata si potrebbe continuare...

(Molti deputati s'avviano per uscire dalla sala.)

Poichè mi si osserva che sarebbe tardi incominciare ora un discorso, rinvio a domani il seguito della discussione.

L'ordine del giorno rimane qual è. Vi aggiungerò solo parecchi progetti di legge urgenti da discutersi finita che sia, se piace a Dio, l'attuale discussione; quindi verrà la discussione dei bilanci.

La seduta è levata alle ore 5 50.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sopra gli articoli addizionali proposti alla Commissione al progetto di legge relativo al riordinamento amministrativo.

Discussione dei progetti di legge:

- 2° Proroga delle franchigie della fiera di Sinigaglia;
- 3° Concorso dello Stato nelle spese occorrenti per l'erezione di un ospedale civile nel comune di Soragna;
- 4° Trasporto di fondi e stanziamento di nuove somme per la trasformazione delle armi dell'esercito;
- 5° Seguito della discussione del bilancio 1869 del Ministero di agricoltura e commercio;
- 6° Discussione del bilancio 1869 del Ministero dei lavori pubblici.